

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 2010, n. 6.

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, mediante l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e

delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.

Art. 2.

Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l'intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.

3. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

4. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

5. L'ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.

6. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.

7. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

Art. 3.

Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimi entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6.

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.

4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

5. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabi-

lità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzabili dai comuni.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3.

Art. 4.

Oneri concessori

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e per quelle che abbiano una o più persone a carico con disabilità riconosciuta dagli organismi preposti, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 50 per cento.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli oneri concessori sono ridotti del 50 per cento.

3. La realizzazione di interventi di cui all'articolo 3 relativi a edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio, dà diritto ad un'ulteriore riduzione degli oneri concessori del 50 per cento.

4. I comuni istituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione introitati in attuazione della presente legge.

5. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 4 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all'eliminazione di superfetazioni. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nel capitolo di cui al comma 4, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma.

Art. 5.

Elenchi

1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti fissati dalla presente legge, hanno l'obbligo di effettuare e documentare con apposita relazione annuale da inviare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro il termine perentorio del mese di febbraio, almeno il venti per cento di controllo a campione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Il controllo a campione deve effettuarsi perentoriamente ogni semestre.

3. Nei casi di omissione da parte dei comuni, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta il quale seleziona i casi da sottoporre a verifica e controllo a campione.

4. La mancata o omessa vigilanza costituisce, per il dirigente preposto, l'elemento negativo di giudizio in sede di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi.

5. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, con proprio atto deliberativo, allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.

6. Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta sul medesimo immobile.

Art. 6.

Semplificazione e snellimento delle procedure

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

Art. 7.

Misure di prevenzione sismica

1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri onerosi che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 8.

Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi

1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.

3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:

a) l'altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con l'esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;

b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzato siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;

c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l'atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell'area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l'obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzato come da progetto. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;

d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l'acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse per fatto e colpa dell'istante. E' in ogni caso vietato l'utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

Art. 9.

Norme in materia di rendimento energetico degli edifici

1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.

2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da esporre con apposita targa all'esterno dell'edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.

3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all'esterno dell'edificio e alla documentazione a corredo.

4. I comuni istituiscono un registro contenente l'elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una conferenza di servizi al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l'esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.

Art. 10.

Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall'abitazione

1. Ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009,

con destinazione d'uso non residenziale, sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10 per cento qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate 'D' dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti.

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:

a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

b) le zone interne alle aree 'A' e 'B' dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone 'D' dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente competente;

c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;

d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 8;

e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell'istanza;

j) le zone A come definite e perimetrare dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità

GENTILE

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

DI MAURO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 4:

L'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" così dispone:

«Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni».

Note all'art. 6, comma 1:

— L'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:

«*Concessione.* — Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili.

Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

[abrogato]

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari».

— L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così dispone:

«*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.* — (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss., e 149).

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplici-

tamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37».

Nota all'art. 8, comma 4:

L'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante: "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti", così dispone:

«*Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie.* — 1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

2. L'ufficio comunale competente, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.

3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.

4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni. Qualora la Commissione edilizia non dovesse rendere il parere nei termini di cui al comma 3, il sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.

5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al comune degli oneri accessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.

8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori.

Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

9. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai termini per il rilascio della concessione edilizia.

10. È abrogato l'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71».

Note all'art. 9, comma 1:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 reca: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 settembre 2005, n. 222, S.O.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 reca "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 luglio 2009, n. 158.

Nota all'art. 9, comma 2:

Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 reca "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 agosto 1942, n. 203.

Note all'art. 10, comma 2:

— Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 aprile 1968, n. 97.

La legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 reca: "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 7 gennaio 1984, n. 1.

Nota all'art. 11, comma 2, lett. f):

Per l'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 vedi nota all'art. 2, comma 4.

Nota all'art. 11, comma 2, lett. h):

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Nota all'art. 11, comma 2, lett. i):

L'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:

«Piano stralcio di bacino. — 1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, alla legge 13 luglio 1999, n. 226, e alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l'assetto idrogeologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti per la pubblicazione all'albo pretorio. Gli atti rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. Chiunque può presentare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.

2. Nei successivi trenta giorni l'Assessore per il territorio e l'ambiente convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. Alla Conferenza partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La Conferenza programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica».

Nota all'art. 11, comma 2, lett. j):

Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, vedi nota all'art. 10, comma 2.

Nota all'art. 11, comma 2, lett. k):

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001 reca: "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2001, n. 138, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 459

«Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (Beninati) il 20 agosto 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 3 settembre 2009.

D.D.L. n. 386

«Norme di semplificazione e agevolazione dell'attività edilizia».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Mancuso, Leontini, Adamo, Caronia, Caputo, Buzzanca, Beninati, D'Asero, Pogliese, Torregrossa, Leanza E., Bosco, Limoli, Campagna, Corona, Scammacca, Vinciullo, Aricò, Marinese, Falcone il 19 marzo 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 23 marzo 2009.

D.D.L. n. 209

«Norme per la promozione dello sviluppo energetico sostenibile attraverso l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili ed il contenimento degli sprechi idrici negli edifici pubblici e privati».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Laccoto il 17 settembre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 16 dicembre 2008.

D.D.L. n. 394

«Norme per diminuire gli sprechi energetici e idrici negli edifici, svilupparne un uso razionale ed efficiente e favorire l'impiego di energia solare termica».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Faraone il 25 marzo 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 26 marzo 2009.

D.D.L. n. 404

«Norme per la sicurezza del patrimonio edilizio nel territorio regionale e istituzione del fascicolo del fabbricato».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo l'8 aprile 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 4 maggio 2009.

Abbinati nella seduta n. 60 del 16 settembre 2009.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 60 del 16 settembre 2009; n. 63 del 29 settembre; n. 65 del 30 settembre; n. 67 del 7 ottobre; n. 71 del 27 ottobre; n. 74 del 4 novembre; n. 76 dell'11 novembre; n. 80 del 15 dicembre; n. 81 del 16 dicembre; n. 82 del 13 gennaio 2010 e n. 85 del 21 gennaio 2010.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 85 del 21 gennaio 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 37 del 26 gennaio 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 85 del 21 gennaio 2010.

Relatore: Caronia.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 137 del 2 febbraio, n. 140 del 10 febbraio, n. 144 del 23 febbraio, n. 145 del 24 febbraio, n. 146 del 25 febbraio, n. 147 del 2 marzo, n. 148 del 3 marzo e n. 150 del 9 marzo 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 150 del 9 marzo 2010.

(2010.11.764)048

LEGGE 23 marzo 2010, n. 7.

Ordinamento della professione di maestro di sci.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. A norma dell'articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, nella composizione e con le competenze previste dallo stesso articolo 13.

Art. 3.

Albo professionale dei maestri di sci

1. A norma dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l'albo professionale dei maestri di sci della Regione siciliana. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale ed al possesso dei requisiti prescritti, rispettivamente, dall'articolo 6 e dall'articolo 4 della legge n. 81 del 1991.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'albo di cui al comma 1.

Art. 4.

Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'articolo 11 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, in rispondenza ai contenuti e criteri indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. I corsi di qualificazione professionale sono organizzati, d'intesa con il collegio regionale di cui all'articolo 2, prevedendo l'impiego per la parte tecnico-didattica degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali 'istruttori nazionali'.

5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, è costituito dagli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.

6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, valutata da una Commissione di esame a norma dell'articolo 5.

7. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.

8. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

9. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi, degli esami ed il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti.

Art. 5.

Commissione d'esame

1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, adottato d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci.

2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, lo stesso Assessore procede senz'altro alla nomina della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) un esperto, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che la presiede;

b) tre maestri di sci delle discipline specifiche previste dal corso di riferimento (alpino, fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;

c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;

d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 6.

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

1. Agli effetti della presente legge per 'scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard' si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di tre maestri;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) che la scuola sia in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che la scuola abbia un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard; in tal caso l'autorizzazione all'apertura è concessa dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentito il collegio regionale dei maestri di sci;

k) che la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante.

3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con il provvedimento con il quale autorizza

l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.

Art. 7.

Tariffe professionali

1. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della Regione senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a settecento-settantatré euro.

2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecentosedici euro a millecinquecentoquarantatré euro a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. Viene irrogata la sanzione da duemilacinquecentoottantadue euro a settemilasettecentoquarantasei euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dai competenti uffici regionali.

Art. 9.

Competenze della Giunta regionale e dell'Assessore competente

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, a norma dell'articolo 13, comma 5, della legge 8 marzo 1991, n. 81, vigila sull'attività del collegio regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, adottati dall'assemblea del collegio.

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'albo professionale, sul collegio regionale dei maestri di sci e sulle scuole di sci. Disciplina le modalità per la presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo.

Art. 10.

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altri Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nella Regione siciliana, devono comunicare al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'albo profes-

sionale della Regione siciliana. Il consiglio direttivo del collegio regionale procede all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione nella Regione siciliana, devono darne preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

3. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci nella Regione siciliana da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione siciliana, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al Titolo III, il collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'articolo 3, comma 1.

5. L'esercizio professionale nella Regione siciliana, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.

Art. 11.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo dei maestri di sci, a domanda, i residenti in Sicilia in possesso dei requisiti di certificazione rilasciati dalla FISIS, conseguiti antecedentemente alla legge 8 marzo 1991, n. 81, equipollenti al titolo di maestro di sci, in regola con i corsi di aggiornamento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 11 della medesima legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché coloro che, cittadini residenti nella Regione, siano già iscritti presso altri albi regionali. In tal caso il richiedente, con la domanda di iscrizione all'albo dei maestri di sci della Regione, deve produrre attestazione di cancellazione all'albo di provenienza.

Art. 12.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 2010.

LOMBARDO

STRANO

Assessore regionale per il turismo, lo sport
e lo spettacolo

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1 e all'art. 2, comma 1:

La legge 8 marzo 1991, n. 81 reca "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 marzo 1991, n. 64.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", così dispone:

«*Collegi regionali dei maestri di sci.* – 1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
- il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- eleggere il consiglio direttivo;
- approvare annualmente il bilancio del collegio;
- eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
- adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale».

Note all'art. 3, comma 1:

Gli articoli 3, 4 e 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", così rispettivamente dispongono:

«3. *Albo professionale dei maestri di sci.* – 1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione».

«4. *Condizioni per l'iscrizione all'albo.* – 1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione».

«6. *Abilitazione tecnico-didattico-culturale.* - 1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali».

Note all'art. 4, comma 1:

— Per l'articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81 vedi nota all'art. 3, comma 1.

— L'articolo 11 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", così dispone:

«Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale. - 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo».

Note all'art. 4, commi 3 e 5:

Gli articoli 7 e 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81 recante "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", così rispettivamente dispongono:

«7. *Materie di insegnamento.* - 1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali».

«8. *Competenze della Federazione italiana sport invernali.* - 1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica».

Nota all'art. 9, comma 2:

Per l'articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81 vedi nota all'art. 2, comma 1.

Note all'art. 10, commi 3 e 4:

L'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", così dispone:

«Autorità competente. - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto».

Nota all'art. 10, comma 5:

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Nota all'art. 11, comma 1:

Per gli articoli 4 e 11 della legge 8 marzo 1991, n. 81 vedi note all'art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 491

«Ordinamento della professione di maestro di sci».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fagone il 18 novembre 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) l'1 dicembre 2009.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 95 del 26 gennaio 2010 e n. 97 del 2 febbraio 2010 e n. 99 del 9 febbraio 2010.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 99 del 9 febbraio 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 40 del 17 febbraio 2010.

Approvato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 103 del 23 febbraio 2010.

Relatore: Fausto Maria Fagone.
 Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 150 del 9 marzo e n. 151 del 10 marzo 2010.
 Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 151 del 10 marzo 2010.

(2010.11.763)104

DECRETO PRESIDENZIALE 1 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Serradifalco e nomina di un commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
 Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;
 Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 314 del 22 luglio 2009, con il quale, ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Serradifalco con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti per quanto attiene le procedure relative all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del provvedimento di incarico;

Vista la relazione datata 22 dicembre 2009, acquisita in data 23 dicembre 2009 al prot. n. 34484, che si intende parte integrante del presente provvedimento, con la quale il commissario ad acta di cui al decreto n. 314/09, ha comunicato che, stante l'inadempienza del consiglio comunale di Serradifalco, con la deliberazione commissariale n. 2 del 21 dicembre 2009 ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Serradifalco l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;

Visto il decreto n. 1 del 13 gennaio 2010, con il quale, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., è stato sospeso il consiglio comunale di Serradifalco, nominando nel contempo commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con i poteri del consiglio comunale;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Serradifalco è sciolto.

Art. 2

Il sig. Zaccone Onofrio, qualifica dirigit. in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la gestione dell'ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 1 marzo 2010.

LOMBARDO
 CHINNICI

(2010.9.636)072

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 2010.

Istituzione del servizio 19 "Servizio turistico di Taormina" presso il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ai sensi del quale l'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima n. 59 del 21 dicembre 2009, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la deliberazione n. 6 del 14 gennaio 2010 che ha determinato l'istituzione del Servizio turistico di Taormina quale struttura intermedia del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell'omonimo Assessorato, in conformità alla proposta dell'Assessore competente al ramo, istituzione, questa prevista per valorizzare il ruolo della città di Taormina nel programma turistico nazionale ed internazionale;

Considerato che in data 26 febbraio 2010 è stata resa, da parte del dirigente generale del dipartimento turismo, sport e spettacolo, la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali circa l'avvio della procedura di istituzione del Servizio turistico di Taormina;

Considerato, altresì, che l'istituzione del predetto Servizio turistico è anch'essa contemplata nell'ambito della proposta tecnica di rimodulazione del decreto presi-

denziale n. 12/09 effettuata dal comitato tecnico di cui all'art. 5 del precitato decreto presidenziale n. 12/09;

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 6/2010, con ciò modificando il decreto presidenziale n. 12/09 nella parte relativa all'assetto organizzativo del dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'omonimo Assessorato, inserendo un ulteriore Servizio quale appunto quello di Taormina oltre ai nove servizi turistici già contemplati;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2010 e nel rispetto dell'art. 2, comma 3, del decreto

presidenziale n. 12/2009, dopo i nove servizi turistici del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'omonimo Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, così come previsti dal sopra citato decreto presidenziale n. 12/09, è aggiunto, quale nuova struttura intermedia istituita, il seguente: Servizio 19 "Servizio turistico di Taormina".

Art. 2

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 marzo 2010.

LOMBARDO

(2010.11.770)008

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 25 febbraio 2010.

Proroga del termine per la presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui al bando P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 e approvazione di modifiche.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O.", adottate con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto l'Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5, del predetto P.O., concernenti interventi congruenti con le finalità dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;

Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008;

Visto il decreto n. 24 del 9 febbraio 2009 (dell'Assessore dell'ex Assessorato dell'industria e delle miniere) con il quale sono state approvate le "Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5." di seguito "Direttive", che, in particolare, al punto 1.4 prevedono la sospensione di tutti i termini, previsti nelle stesse, dall'1 al 31 agosto e dal 24 dicembre all'1 gennaio;

Visto il decreto n. 2055 dell'1 dicembre 2009 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico (di seguito bando) per l'accesso alle agevolazioni di cui alle direttive allegate al citato decreto n. 24/09;

Visto che il suddetto bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 in data 31 dicembre 2009, scade il 3 marzo 2010;

Rilevato che, alla data odierna, il numero di domande presentate risulta inferiore alle attese;

Rilevato che, in virtù della innovativa procedura di presentazione delle domande e di gestione del procedimento agevolativo, i soggetti istanti, nonostante siano stati messi in atto, per tempo, tutti strumenti promozionali, informativi e di assistenza, hanno manifestato l'esigenza di un ulteriore margine di tempo per acquisire piena dimestichezza con il nuovo sistema informatico;

Visto l'ordine del giorno n. 277, approvato dall'Assemblea Regionale siciliana nella 143ª seduta del 18 febbraio 2010, con parere favorevole dell'Assessore per le attività produttive, che prevede la "Proroga dei termini di presentazione delle istanze per il bando di cui al decreto 1 dicembre 2009 per le imprese di nuova costituzione e per quelle giovanili e femminili";

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per una proroga dei termini di chiusura del bando pubblicato e, conseguentemente, per prolungare la data ultima per la presentazione delle domande di agevolazione;

Rilevati, inoltre, nelle citate direttive e nel bando, alcuni errori di trascrizione che necessitano di correzione ai fini di una univoca interpretazione;

Visto l'art. 2 del decreto n. 24 del 9 febbraio 2009, il quale prevede che con propri decreti il dirigente generale del dipartimento industrie e miniere (ora dipartimento delle attività produttive) provvede a definire quanto previsto nelle citate direttive;

Visto il D.P.Reg. n. 300055 del 19 gennaio 2010 con il quale il Presidente della Regione siciliana ha incaricato il dott. Nicola Vernuccio, dirigente generale del dipartimento delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espone in premessa, il termine di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazio-

ni, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto n. 2055 dell'1 dicembre 2009, è prorogato di 30 giorni.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 24 del 9 febbraio 2009, alle direttive ad esso allegate (pubblicate nel S.O. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 9 del 27 febbraio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

— il punto 6.5), lett. c), è sostituito dal seguente: “c) una terza quota relativa alle spese sostenute nell'esercizio o negli esercizi successivi a quello contabilizzato ai fini dell'erogazione della seconda quota”;

— al punto 3.4 paragr. 4 e 5, le parole “entro 90 giorni” sono sostituite dalle seguenti “entro 60 giorni”;

— ai fini dell'obbligo delle dichiarazioni di cui alla lettera i) del punto 2.3, in sostituzione della convenzione, ivi prevista, può essere considerata equivalente l'inclusione, nel contratto di mutuo, dell'obbligo in capo all'Istituto di credito di comunicare, a questo Dipartimento, le condizioni di cui alla lett. h, punto 7.1 che conducono alla revoca delle agevolazioni.

Art. 3

Al bando approvato con decreto n. 2055 dell'1 dicembre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, n. 61 del 31 dicembre 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

— all'allegato 3 le parole ripetute “n. 26/1986” sono sostituite dalle parole “n. 26/1988”.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana nonché nei siti www.euroinfoscilia.it e www.regione.sicilia.it.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Palermo, 25 febbraio 2010.

VERNUCCIO

(2010.12.848)131

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 26 febbraio 2010.

Dichiarazione di decadenza per ineleggibilità del sindaco del comune di Caltavuturo e nomina del commissario regionale.

L'ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;

Visto il testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Viste le risultanze della consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di Caltavuturo, ove è risultato proclamato eletto alla carica di sindaco, in data 9 giugno 2009, dal presidente dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, il sig. Giannopolo Domenico;

Vista la sentenza n. 511/09 emessa dal tribunale di Termini Imerese in data 25 agosto 2009 e depositata in cancelleria in data 27 agosto 2009, con la quale è stato accolto il ricorso elettorale, ex art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000, R.G. N. 1083/09, proposto dai sigg. Giannopolo Francesco Giuseppe e Giannopolo Antonino, e per l'effetto è stata dichiarata l'ineleggibilità del sig. Giannopolo Domenico alla carica di sindaco del comune di Caltavuturo nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009 e la decadenza dello stesso della predetta carica;

Vista la sentenza n. 29/2010 emessa dalla Corte d'appello di Palermo - sezione prima civile - in data 22 gennaio 2010, con la quale il giudice d'appello ha confermato la sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 511/09 del 25 agosto 2009;

Vista la nota prot. n. 1068 del 26 gennaio 2010, acquisita dal servizio 1° del dipartimento autonomie locali al prot. n. 2496 del 28 gennaio 2010, con la quale il segretario comunale di Caltavuturo ha trasmesso copia della predetta sentenza d'appello, dalla quale si evince che copia conforme della stessa è stata regolarmente notificata all'amministrazione comunale di Caltavuturo ed acquisita dalla stessa in pari data al prot. n. 1060;

Accertato che la sentenza della Corte d'appello di Palermo - sezione prima civile - n. 29/2010, emessa in data 22 gennaio 2010, notificata nei termini di legge, è divenuta esecutiva;

Viste le motivazioni della sentenza n. 511/09 del 25 agosto 2009 del tribunale di Termini Imerese;

Visto l'articolo 175 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, il quale dispone che “le condizioni previste come causa di ineleggibilità per le cariche di consigliere, di assessore e di sindaco rendono nulla l'elezione, se preesistono, mentre determinano la decadenza dall'ufficio, se sopravvengono”;

Rilevato che:

- la presentazione della lista è una fattispecie unitaria di cui sono elementi essenziali sia l'indicazione del candidato alla carica di sindaco, sia l'elenco dei candidati al consiglio comunale, sia il programma amministrativo;
- la designazione del candidato alla carica di sindaco rappresenta, perciò, una condizione essenziale per la valida presentazione della lista;

Vista la disciplina specifica sui poteri di controllo della commissione elettorale circondariale in sede di presentazione della lista (art. 18 D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3), che stabilisce che la commissione elettorale, nell'eseguire il controllo sulle liste, elimina il nome dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 16/92, come recepita dall'articolo 6 della legge regionale n. 7/92, e che ben si comprende come l'illegittima ammissione della lista che propone un sindaco non candidabile

possa tradursi in una invalidità che inficia lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali, per carenza di un requisito essenziale;

Rilevato che tra il candidato sindaco e la lista collegata vi è un rapporto di integrazione che costituisce un tratto significativo della recante riforma del sistema elettorale amministrativo, legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 35/1997 che dispone il collegamento tra il voto alla lista, che si trasmette al sindaco collegato, e l'attribuzione alla lista, collegata al sindaco eletto, del 60% dei seggi assegnati al comune;

Ritenuta, per le superiori considerazioni, l'indivisibilità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, per cui dalla dichiarata decadenza per ineleggibilità preesistente del sindaco o dalla nullità delle elezioni deriva, quale effetto riflesso necessitato dal nuovo sistema elettorale, la decadenza di tutti gli atti dell'unico ed unitario procedimento sfociato nell'elezione del consiglio comunale e del sindaco e, quindi, anche la cessazione dalla carica del consiglio;

Rilevato che le conseguenze negative per la lista collegata al candidato sindaco eletto rappresentano il legale corollario della dichiarazione di ineleggibilità preesistente del sindaco;

Ritenuto che la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco eletto rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale;

Visto l'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, che dispone "nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali, rectius delle autonomie locali e della funzione pubblica, provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'ufficio ispettivo dell'Assessorato";

Ritenuto, pertanto, di dovere nominare commissario, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.Reg. n. 3 del 20 agosto 1960 con le attribuzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Decreta:

Art. 1

Prendere atto della sentenza n. 511/09 del 25 agosto 2009 del tribunale di Termini Imerese, confermata dalla Corte d'appello di Palermo - sezione prima civile - con sentenza n. 29/2010 del 22 gennaio 2010, con la quale è stata dichiarata l'ineleggibilità del sig. Giannopolo Domenico alla carica di sindaco del comune di Caltavuturo nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009 e la decadenza dello stesso dalla predetta carica, e, per l'effetto, lo dichiara decaduto dalla carica, con i conseguenti effetti riflessi necessitati dalla decadenza della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Nominare il dott. Tramuto Pietro, qualifica dirigente in servizio presso l'ufficio ispettivo di questo Assessorato, commissario regionale per la gestione del comune di Caltavuturo, in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Dare atto che al commissario regionale è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003), oltre il rimborso delle spese sostenute, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, con onere di spesa a carico del comune di Caltavuturo.

Palermo, 26 febbraio 2010.

CHINNICI

(2010.9.628)072

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DECRETO 22 marzo 2010.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto nell'area contermina alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio di Acicatena.

L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che ha sostituito e abrogato il Testo Unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102;

Visto il decreto legislativo n. 63/2008, recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15; Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;

Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica";

Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;

Visto il decreto presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009, recante il regolamento per l'attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista la circolare prot. n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e pubblica istruzione sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Visto il decreto n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art.139 del testo unico n. 490/99, l'area comprendente "Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini", ricadente anche nel territorio comunale di Acicatena (CT);

Visto il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, con il quale, per un periodo di anni 2, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermina alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena (CT), sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Vista l'ordinanza n. 881/06 del 25 maggio 2006, con la quale il T.A.R. di Catania ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del sopracitato decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, impugnato con il ricorso n. 1119/2006 proposto dalla Società Costruzioni Spampinato s.r.l.;

Visto il decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008, con il quale è stato prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;

Visto il decreto n. 8 del 9 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo di immodificabilità come sopra specificato;

Vista la nota prot. n. 950 del 19 febbraio 2010, assunta al prot. n. 17738 del 4 marzo 2010 di questo Assessorato, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) al fine di evitare, con la decadenza del vincolo in questione, la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Considerato quanto riportato nella nota prot. n. 950 del 19 febbraio 2010, nella quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania comunica "che in data 1 dicembre 2008 con nota prot. n. 9909 è stato consegnato, con gli adeguamenti allo schema dell'apparato normativo inviato da codesto servizio tutela ed acquisizioni - U.O. VII in data 28 febbraio 2008, il piano paesaggistico dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo)";

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della approvazione dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per rinnovare per ulteriori 12 mesi (1 anno) e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area contermina alla Torre Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, meglio individuate nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del Piano territoriale paesistico - ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);

Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:

Art. 1

E' prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - salvo quanto disposto al successivo art. 2 - il vincolo di immodificabilità temporanea, imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area contermina alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena (CT), per effetto del decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, già prorogato con decre-

to n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008 e ulteriormente prorogato con decreto n. 8 del 9 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, secondo le modalità e le disposizioni contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico – ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e comunque non oltre il termine di 12 mesi (1 anno) dalla sua entrata in vigore è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, facente parte del comune di Acicatena (CT), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Acicatena (CT), perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della *Gazzetta* sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena (CT), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del Comune di Acicatena (CT).

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2010.

ARMAO

(2010.12.846)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 12 febbraio 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2010, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 5 del 13 gennaio 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, concernente: "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo, risultano accreditati € 55,85 in data 5 agosto 2009, € 906,05 in data 9 ottobre 2009, € 14,91 in data 15 ottobre 2009, € 172,50 in data 20 ottobre 2009 ed € 4.212,44 in data 30 novembre 2009, che hanno costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscriverne, in termini di competenza, al capitolo 117705 la somma complessiva di € 5.361,75, corrispondente al totale degli accrediti effettuato dallo Stato;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 5 del 13 gennaio 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 5 del 13 gennaio 2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>		- 5.361,75
di cui al capitolo		
215703	Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, ecc.	- 5.361,75
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
RUBRICA	4 - Dipartimento regionale della protezione civile	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 1.4.1.3.2 - <i>Protezione civile ed eventi calamitosi</i>		+ 5.361,75
di cui al capitolo		
117705	Rimborso alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica	+ 5.361,75

Art. 2

Il capitolo 117705 incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2010 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - Spesa), è inserito nella parte I dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2010 (Stato di previsione della spesa per l'anno 2010), al fine di consentire la gestione della dotazione di competenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 febbraio 2010.

EMANUELE

(2010.8.558)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 19 novembre 2009.

Modifica della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'anno 2008 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata legge n. 13/1989;

Considerato che nella citata graduatoria 2008, fra gli aventi diritto del comune di Catania, è stata inserita l'istanza della sig.ra Giaffaglione Carmela, nata a Catania il 17 aprile 1976, per la concessione di un contributo di €

5.269,00 sulla spesa preventivata di € 15.000,00 necessaria per la realizzazione di un servo scala;

Vista la nota prot. n. 210638 del 21 settembre 2009, con la quale il comune di Catania ha trasmesso l'istanza presentata, in data 15 settembre 2009, dalla predetta sig.ra Giaffaglione Carmela, con la quale la stessa chiede di poter modificare la titolarità del beneficiario nella persona del marito sig. Dattero Francesco nato a Catania l'1 gennaio 1976 anziché nella sig.ra Giaffaglione Carmela, in quanto per errore la ditta fornitrice ha intestato le fatture, relative all'installazione del servo scala, al marito sig. Dattero Francesco;

Considerato che, ai fini della liquidazione del contributo, le fatture devono essere intestate al beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza;

Ritenuto che la superiore rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge n. 13/1989;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, nulla osta alla modifica del nome del beneficiario in luogo di quello precedentemente dichiarato nell'istanza di contributo.

Art. 2

La graduatoria dell'anno 2008, approvata con decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, viene modificata nel senso che in luogo del beneficiario del contributo, di cui alla legge n. 13/1989, a suo tempo indicato nell'istanza sig.ra Giaffaglione Carmela, dovrà essere inserito il sig. Dattero Francesco, nato a Catania l'1 gennaio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 10/1999.

Palermo, 19 novembre 2009.

ATTAGUILE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 24 novembre 2009 al n. 564.

(2010.11.756)012

DECRETO 19 novembre 2009.

Modifica della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2007.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il decreto n. 2399 del 18 luglio 2007, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'anno 2007 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata legge n. 13/1989;

Considerato che nella citata graduatoria 2007, fra gli aventi diritto del comune di Custonaci (TP), è stata inserita l'istanza della sig.ra Rizzo Angela, nata a Trapani il 6 marzo 1953, per la concessione di un contributo di € 5.234,00 sulla spesa preventivata di € 14.300,00 necessaria per la realizzazione di un impianto ascensore e dello spostamento di una porta;

Vista la nota prot. n. 16380 del 21 ottobre 2009, con la quale il comune di Custonaci (TP) ha trasmesso l'istanza presentata in data 22 settembre 2009 dalla predetta sig.ra Rizzo Angela per potere usufruire del citato contributo per l'installazione di un servo scala in luogo del previsto ascensore per sopravvenuti impedimenti tecnici all'installazione di quest'ultimo;

Ritenuto che la superiore rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge n. 13/1989 e che la stessa comporta una spesa inferiore - pari a € 12.064,00 - e conseguentemente un contributo minore (pari a € 4.952,71);

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa nulla osta alla realizzazione da parte della sig.ra Rizzo Angela, residente in Custonaci (TP), di un servo scala in luogo del previsto impianto ascensore.

Art. 2

La graduatoria dell'anno 2007, approvata con decreto n. 2399 del 18 luglio 2007, viene modificata nel senso che è assegnato al comune di Custonaci (TP) il contributo di cui alla legge n.13/1989 in favore della sig.ra Rizzo Angela per la realizzazione di un servo scala. Sarà cura della predetta amministrazione comunale procedere alla liquidazione del contributo determinandolo secondo i criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 13/1989 in ragione della spesa effettivamente sostenuta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 10/1999.

Palermo, 19 novembre 2009.

ATTAGUILE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 24 novembre 2009 al n. 565.

(2010.11.756)012

**ASSESSORATO
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DEL LAVORO**

DECRETO 26 gennaio 2010.

Modifica della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'anno 2008 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata legge n. 13/1989;

Considerato che nella citata graduatoria 2008, fra gli aventi diritto del comune di Catania, è stata inserita l'istanza della sig.ra Nannicini Maria Adelaide, nata a Catania l'1 dicembre 1937, per la concessione di un contributo di € 4.186,71 sulla spesa preventivata di € 9.000,00 necessaria per la realizzazione di un montascale interno all'alloggio;

Vista la nota prot. n. 224548 del 6 ottobre 2009, con la quale il comune di Catania, evidenziando che quale beneficiario del contributo è stata inserita la sig.ra Nannicini Maria Adelaide e non come riportato nell'istanza la sig.ra Tomaselli Giuseppina, chiede, al fine di provvedere alla liquidazione, la rettifica del nominativo del beneficiario nella sig.ra Tomaselli Giuseppina anziché nella sig.ra Nannicini Maria Adelaide;

Ritenuto, quindi, di dover rettificare l'errata indicazione del beneficiario della graduatoria regionale per l'anno 2008 e che la superiore rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge n. 13/1989;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa, la graduatoria dell'anno 2008, approvata con decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, viene modificata nel senso che in luogo del beneficiario di cui alla legge 13/1989, sig.ra Nannicini Maria Adelaide, viene inserita la sig.ra Tomaselli Giuseppina, nata a Catania il 9 luglio 1914 come effettivamente richiesto nell'istanza a suo tempo presentata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 10/1999.

Palermo, 26 gennaio 2010.

DI LIBERTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 5 febbraio 2010 al n. 7.

(2010.11.756)012

DECRETO 26 gennaio 2010.

Modifica della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'anno 2008 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata legge n. 13/1989;

Considerato che nella citata graduatoria 2008, fra gli aventi diritto del comune di Catania, è stata inserita l'istanza del sig. Santapaola Carmelo, nato a Catania il 18 novembre 1959, per la concessione di un contributo di € 4.261,71 sulla spesa preventivata di € 9.300,00 necessaria per la realizzazione di un servo scala;

Vista la nota prot. n. 219350 del 30 settembre 2009, con la quale il comune di Catania ha trasmesso l'istanza presentata, in data 25 settembre 2009, dalla sig.ra Santapaola Alessia con la quale la stessa chiede di poter modificare la titolarità del beneficiario nella persona del padre sig. Santapaola Carmelo, in quanto nell'istanza presentata per mero errore la suddetta sig.ra Santapaola Alessia aveva apposto la firma nella finca riservata al beneficiario;

Considerato che le fatture emesse per la realizzazione dell'intervento sono state intestate al padre, soggetto onerato della spesa, e che ai fini della liquidazione del contributo è necessario provvedere alla superiore rettifica;

Ritenuto che la suddetta rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge n. 13/1989;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, nulla osta alla modifica del nome del beneficiario in luogo di quello preceden-

temente dichiarato nell'istanza di contributo.

Art. 2

La graduatoria dell'anno 2008, approvata con decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, viene modificata nel senso che in luogo del beneficiario del contributo, di cui alla legge n. 13/1989, a suo tempo indicato nell'istanza sig.ra Santapaola Alessia dovrà essere inserito il padre sig. Santapaola Carmelo nato a Catania il 18 novembre 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 10/1999.

Palermo, 26 gennaio 2010.

DI LIBERTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 5 febbraio 2010 al n. 8.

(2010.11.756)012

DECRETO 26 gennaio 2010.

Modifica della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'anno 2008 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata legge n. 13/1989;

Considerato che nella citata graduatoria 2008, fra gli aventi diritto del comune di Paternò, è stata inserita l'istanza del sig. Asero Orazio, nato a Paternò il 10 marzo 1925, per la concessione di un contributo di € 7.019,00 sulla spesa preventivata di € 50.000,00 necessaria per la realizzazione di una rampa di accesso e di un impianto ascensore;

Vista la nota prot. n. 5977 del 17 settembre 2009, con la quale il comune di Paternò ha trasmesso l'istanza presentata in data 14 settembre 2009 dal predetto sig. Asero Orazio per potere usufruire del citato contributo per la installazione di un servo scala in luogo del previsto ascensore per sopravvenuti impedimenti tecnici all'installazione di quest'ultimo, fermo restando la realizzazione della rampa di accesso;

Ritenuto che la superiore rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge n. 13/1989 e che la stessa comporta una spesa inferiore - pari a € 25.000,00 - e conseguentemente un contributo minore (pari a € 5.769,00);

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, nulla osta alla realizzazione da parte del sig. Asero Orazio, residente in Paternò, di un servo scala in luogo del previsto impianto ascensore.

Art. 2

La graduatoria dell'anno 2008, approvata con decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, viene modificata nel senso che è assegnato al comune di Paternò il contributo di cui alla legge n.13/1989 in favore del sig. Asero Orazio per la realizzazione di un servo scala e di una rampa di accesso. Sarà cura della predetta amministrazione comunale procedere alla liquidazione del contributo determinandolo secondo i criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 13/1989 in ragione della spesa effettivamente sostenuta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 10/1999.

Palermo, 26 gennaio 2010.

DI LIBERTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 5 febbraio 2010 al n. 9.

(2010.11.756)012

DECRETO 25 febbraio 2010.

Modifica della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'anno 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per l'anno 2008 delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla menzionata legge n. 13/1989;

Considerato che nella citata graduatoria 2008, fra gli aventi diritto del comune di Gela (CL), è stata inserita l'istanza del sig. Tandurella Giuseppe, nato a Gela il 7 agosto 1954, per la concessione di un contributo di € 5.769,00 sulla spesa preventivata di € 25.000,00 necessaria per la realizzazione di un impianto ascensore;

Vista la nota prot. n. 162681 del 12 novembre 2009, e le successive integrazioni prot. nn. 169521 del 26 novembre 2009 e 9667 del 25 gennaio 2010, con la quale il comune di Gela (CL) ha trasmesso l'istanza presentata in data 8 ottobre 2009 dal predetto sig. Tandurella Giuseppe per potere usufruire del citato contributo per l'installazione di un montascale fisso a poltroncina in luogo del previsto ascensore, non realizzabile a seguito di diniego da parte dei condomini;

Ritenuto che la superiore rettifica di fatto non modifica le finalità e gli obiettivi previsti dalla legge n. 13/1989 e che la stessa comporta una spesa inferiore - pari a € 20.000,00 - e conseguentemente un contributo minore (pari a € 5.519,00);

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, nulla osta alla realizzazione da parte del sig. Tandurella Giuseppe, residente a

Gela (CL), di un montascale fisso a poltroncina in luogo del previsto impianto ascensore.

Art. 2

La graduatoria dell'anno 2008, approvata con decreto n. 3018 del 17 settembre 2008, viene modificata nel senso che è assegnato al comune di Gela (CL) il contributo di cui alla Legge n.13/1989 in favore del sig. Tandurella Giuseppe per la realizzazione di un montascale fisso a poltroncina. Sarà cura della predetta amministrazione comunale procedere alla liquidazione del contributo determinandolo secondo i criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 13/1989 in ragione della spesa effettivamente sostenuta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 10/1999.

Palermo, 25 febbraio 2010.

DI LIBERTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 3 marzo 2010 al n. 49.

(2010.11.756)012

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 3 dicembre 2009.

Definizione dei criteri generali, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di controlli di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;

Visto il D.P.R. n. 196/2008;

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto Programma attuativo regionale FAS 2007/2013;

Visti gli "orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007;

Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009;

Visto il parere espresso nella seduta n. 109 del 25 novembre 2009 dalla III Commissione legislativa dell'A.R.S.;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, di natura non regolamentare, definisce i criteri generali, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono stipulati, in coerenza con le linee di programmazione regionale ed anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato, tra l'Assessore regionale per l'industria ed una o più imprese, ai fini della realizzazione di un progetto industriale. Le relative agevolazioni sono concesse nel rispetto di tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

3. Qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito del presente decreto rispetta tutte le condizioni stabilite dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. I Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a incentivare e sostenere la realizzazione in Sicilia di progetti industriali consistenti in investimenti di rilevante dimensione e significativo impatto sullo sviluppo integrato del territorio, aventi contenuto innovativo e volti a promuovere e consolidare sul territorio strategie comuni, di filiera, di distretto o di reti di imprese, coerentemente con le linee di programmazione regionale e con la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al Programma operativo regionale FESR 2007-2013 ed al PAR-FAS 2007/2013.

5. Con appositi avvisi pubblici emanati dal dirigente generale del competente dipartimento regionale, a cadenza semestrale, sono puntualmente definiti, secondo le specificità dei vari strumenti agevolativi attivati, nonché in relazione ai vincoli derivanti dall'origine delle risorse finanziarie impiegate, gli ulteriori aspetti non contemplati dal presente decreto.

Art. 2

Oggetto

1. La proposta di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale, attuato da una o più imprese di qualsiasi dimensione, finalizzato alla produzione di beni e servizi, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sperimentale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi organici di spesa strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

2. Il progetto industriale può prevedere anche la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

3. In ogni caso, anche ai fini dell'ammissibilità delle spese, i progetti industriali promossi attraverso l'accesso alle agevolazioni del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali devono significativamente concorrere al più efficace e rapido conseguimento degli obiettivi esplicitati negli appositi avvisi in coerenza con le finalità proprie e degli strumenti agevolativi e finanziari attivati e nel rispetto della normativa applicabile nella fattispecie.

Art. 3

Soggetti proponenti e garanzia

1. La proposta di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali può essere presentata da un'impresa, identificata come soggetto proponente, di qualsiasi dimensione.

2. La proposta può essere presentata, ai sensi del comma 7 dell'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, anche da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità riguardante iniziative integrate, atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riserva di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di settore come individuati nel successivo art. 8.

3. L'impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, già in sede di domanda:

— presenta il business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria, il merito creditizio, la canterabilità dell'intero progetto industriale e siano individuate le fonti di copertura finanziaria;

— fornisce apposita garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico della stessa.

4. Il soggetto proponente può costituirsi in consorzio, società consortile, rete di imprese, in raggruppamento, anche temporaneo, purché la formale costituzione avvenga prima della presentazione della proposta definitiva di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali.

5. Sempre al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, la fase di programmazione finanziaria del contratto di cui al comma 1 si conclude con la presentazione della proposta progettuale di Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali.

Art. 4

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali, fatte salve le limitazioni e le esclusioni scaturenti dalla natura delle fonti di copertura finanziaria esplicitate nell'avviso e nel rispetto dei corrispondenti specifici vincoli di destinazione, di ammissibilità e di rendicontazione, lo stesso soggetto proponente nonché altre imprese, di qualsiasi dimensione, che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi e realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale.

Art. 5

Requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari delle agevolazioni

1. Il soggetto proponente e gli altri eventuali soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a) essere iscritti al registro delle imprese;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- c) essere in regime di contabilità ordinaria;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Assessorato regionale dell'industria, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f) aver restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stata disposta dall'Assessorato regionale dell'industria la restituzione;
- g) sono escluse dall'agevolazione le imprese destinarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- h) sono, altresì, escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria.

Art. 6

Dimensione minima e massima del progetto industriale

1. Il progetto industriale deve prevedere, escluse le eventuali opere infrastrutturali pubbliche, spese ammissibili per un importo complessivamente non inferiore a 20 milioni di euro, mentre il tetto massimo, al fine di demarcare quantitativamente l'ambito di intervento del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali rispetto all'analogo strumento nazionale, è fissato in 40 milioni di euro. Devono, altresì, essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- a) il programma presentato dall'impresa proponente deve prevedere spese ammissibili di importo complessivamente non inferiore a 8 milioni di euro;
- b) i singoli programmi presentati dalle altre imprese devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Art. 7

Localizzazione del progetto industriale

1. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio della Regione siciliana, intendendosi per unità produttiva la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
2. Nei singoli avvisi pubblici possono essere previsti, in relazione agli obiettivi da perseguire, specifiche priorità territoriali.

Art. 8

Settori

1. I programmi di investimento oggetto del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono ammissibili alle agevolazioni se riferiti a settori di attività economica compresi tra quelli indicati nei singoli avvisi, in coerenza con gli obiettivi, le priorità e i vincoli stabiliti dagli strumenti di programmazione e dalle fonti di copertura finanziaria. In particolare, per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, sono ammissibili esclusivamente i settori e le tipologie progettuali previste, per gli specifici obiettivi da perseguire, dal documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le attività escluse dalle norme e regolamenti comunitari, statali o regionali.

Art. 9

Criteri per l'ammissibilità delle spese

1. L'avviso individuerà le spese ammissibili ed, eventualmente, procederà all'elencazione di quelle ritenute non ammissibili. L'ammissibilità delle spese, in relazione alle tipologie di programmi da agevolare, è determinata nel rispetto del regolamento CE n. 800/2008, nonché delle specifiche disposizioni connesse all'origine delle risorse finanziarie da impiegare con particolare riferimento, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, al regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, al regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, al regolamento emanato con D.P.R. n. 196/2008, alle previsioni del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, alle relative decisioni comunitarie nonché ai provvedimenti applicativi nazionali e regionali.
2. Fermo il rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dalle disposizioni sopra richiamate, le spese ammissibili debbono, comunque, riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

Art. 10

Termini

1. I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza relativa al progetto industriale oggetto del Contratto di pro-

gramma regionale per lo sviluppo delle attività industriali e conclusi entro i termini perentori previsti dal contratto stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con i vincoli posti dalla normativa di riferimento delle fonti finanziarie impiegate. L'eventuale proroga può essere autorizzata dall'Assessorato su istanza preventiva e debitamente motivata. Se alla scadenza dei suddetti termini i programmi risultano realizzati solo in parte, il contributo, previa verifica della validità complessiva dell'investimento, è rideterminato in relazione alle sole spese ammissibili a tale data realizzate.

2. Per avvio dei programmi si intende la data del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione dei programmi stessi. A tal fine non si tiene conto degli studi di fattibilità.

3. Ulteriori precisazioni in materia di livello di progettazione, avvio e conclusione dei programmi e spese ammissibili saranno contenute nei relativi avvisi pubblici, in relazione ai regimi di aiuto attivati, alle specifiche fonti di finanziamento ed alla tipologia dei potenziali beneficiari.

Art. 11

Agevolazioni concedibili e massimali

1. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste, in relazione agli specifici regimi di aiuto attivati, dal regolamento CE, n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013: Aiuto di Stato N 324/2007 Italia", approvata dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. I relativi avvisi pubblici possono prevedere la concessione delle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti, di contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, ovvero in una combinazione di tali forme, secondo quanto previsto nei relativi avvisi.

3. Le relative agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali e sono erogate secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 12

Fondi di copertura finanziaria

1. Le risorse necessarie per la copertura finanziaria dei Contratti di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali si rinvencono nel P.O. FESR 2007/2013 e nel PAR FAS 2007/2013, segnatamente alla priorità FAS n. 6 "Competitività e sviluppo delle attività produttive". Potranno, altresì, essere destinate alla copertura finanziaria degli stessi le ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili.

2. Sarà comunque assicurato negli avvisi, con riferimento alle specifiche fonti di finanziamento negli stessi esplicitate, il rispetto dei corrispondenti peculiari vincoli di destinazione, di ammissibilità e di rendicontazione.

3. In sede di prima applicazione saranno destinate, a copertura dei Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività produttive per iniziative agevolabili nel settore dell'energia, le risorse di cui alla linea d'intervento 2.1.1.1 del P.O. FESR 2007/2013, per un ammontare pari € 120.000.000,00.

Art. 13

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'istruttoria, valutazione e gestione dei Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali possono essere svolti, sotto il coordinamento dell'Assessorato, da un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ai sensi del comma 7 della legge regionale n. 23/2008, da un soggetto a totale partecipazione della Regione siciliana il quale assicura, altresì, il proprio supporto tecnico in tutte le fasi di competenza dell'Assessorato.

2. I rapporti tra il soggetto gestore e l'Assessorato per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto e dai successivi avvisi sono regolati sulla base di apposita convenzione.

3. L'erogazione delle agevolazioni è disposta su istruttoria del soggetto gestore in base all'accertamento e rendicontazione degli stati di avanzamento lavori, dietro richiesta del soggetto beneficiario assistita da idonea documentazione di spesa, nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali.

4. Fatte salve le prerogative dell'Assessorato, il soggetto gestore può svolgere, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera sull'attuazione dei progetti programmi di spesa oggetto del progetto industriale.

Art. 14

Procedura generale di accesso alle agevolazioni

1. Gli aiuti sono concessi secondo la procedura prevista all'articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il dirigente generale del dipartimento regionale competente dell'Assessorato – tenuto conto degli indirizzi programmatici della Regione e dei vincoli di destinazione specifica e funzionale delle singole fonti di copertura a cui i Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni legislative, possono attingere le proprie risorse – indica con avviso pubblico i settori di attività economica e le tipologie di programmi ammissibili alla procedura, nonché i termini utili per la presentazione delle istanze di accesso.

2. La procedura agevolativa si articola in fasi, di seguito elencate, che saranno dettagliate nelle modalità e nella tempistica nei relativi avvisi, in conformità al documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo", approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009:

a) Presentazione istanza di accesso alla procedura negoziale

Successivamente alla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico ed entro i termini fissati nello stesso, il soggetto che intende presentare una proposta di CdP deve preventivamente trasmettere, secondo le modalità ivi indicate, un'istanza di accesso alla procedura negoziale. La predetta domanda deve essere corredata da un business plan contenente tutti gli elementi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto, dalla polizza fidejussoria, nonché da ogni ulteriore documentazione richiesta dall'avviso.

Le imprese interessate si attengono per la descrizione del progetto industriale alla modulistica predisposta dall'ufficio unitamente all'elenco della documentazione da produrre a corredo della domanda;

b) *Istruttoria di ammissibilità*

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, è avviata la fase istruttoria di ammissibilità, tendente a verificare la correttezza formale, la completezza della documentazione e l'ammissibilità dell'istanza rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente decreto e dall'avviso. Sono verificate in detta fase: la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, la disponibilità del suolo e degli immobili interessati al programma, la conformità urbanistica ed ambientale degli interventi proposti ed è accertata, in linea generale, la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento alla capacità finanziaria del proponente e degli altri eventuali soggetti coinvolti e finanziatori. Particolare attenzione è posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto industriale, nonché alla sua cantierabilità.

Nell'espletamento di tale fase, può essere richiesta al proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive o chiarimenti.

Al termine di questa fase viene data comunicazione degli esiti della selezione ai proponenti, assegnando un termine per eventuali ricorsi;

c) *Presentazione della documentazione progettuale (proposta)*

Il soggetto proponente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della domanda, presenta la proposta di Contratto di programma, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e da quelli delle altre imprese beneficiarie. Decorso inutilmente il termine richiamato prorogabile una sola volta, su richiesta del proponente pervenuta in data antecedente la scadenza del suddetto termine, per non oltre 20 giorni la relativa domanda di accesso al contratto di programma è considerata decaduta.

La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di CdP, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale, con particolare riguardo:

- ai presupposti e agli obiettivi del progetto sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
- al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
- alle spese relative ai singoli programmi previsti;
- al piano finanziario di copertura delle spese e alle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste.

Alla proposta di contratto di programma devono essere allegati:

- scheda sintetica riportante i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di spesa proposti;
- scheda sintetica, indicante i principali dati e informazioni relativi a ciascuna impresa beneficiaria e a ciascun programma di spesa proposto;
- documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di CdP;
- dichiarazione dell'impresa beneficiaria attestante la disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) oggetto del programma di spesa, corredata da specifica docu-

mentazione anche in forma di atti e/o contratti preliminari;

- idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso degli immobili di cui sopra e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni o autorizzazioni e di eventuali pareri o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

- dettaglio delle spese previste, con allegati i relativi preventivi e suddivisione delle stesse per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

- dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 160;

- eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'avviso.

Il soggetto proponente deve inoltre documentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'esistenza delle necessarie condizioni di fattibilità finanziaria dell'iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l'apporto di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico;

d) *Istruttoria tecnica e negoziazione con il proponente*

Nei termini prescritti dall'avviso si procede all'istruttoria tecnica, al fine di valutare, alla stregua dei criteri di selezione indicati nell'avviso, la validità della proposta e si avvia la fase di interlocuzione e negoziazione con il proponente. In tale fase possono essere negoziati con i proponenti: la formulazione di integrazioni e variazioni al piano progettuale presentato, l'impegno dei soggetti ed enti interessati all'attuazione, le modalità di erogazione dei benefici in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

Per le proposte di CdP che prevedono la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulti necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, l'avviso potrà prevedere l'attivazione di apposite conferenze di servizio per il rilascio dei necessari provvedimenti;

e) *Chiusura della negoziazione e approvazione del CdP*

Sulla base delle risultanze tecniche della valutazione e della negoziazione con i proponenti, vengono stilati i verbali di negoziato e nei successivi dieci giorni dichiarata chiusa la relativa fase.

In esito a tale fase viene elaborata la graduatoria e successivamente approvata con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente le proposte ammesse ed i relativi schemi di contratto, anche apponendo specifiche condizioni, l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma organico di spesa e i termini perentori entro i quali provvedere alla sottoscrizione del CdP.

Il decreto deve anche indicare le proposte non ammesse specificandone le motivazioni;

f) *Sottoscrizione del CdP e concessione provvisoria delle agevolazioni*

Entro i termini indicati nel sopra citato decreto, l'Assessore, i soggetti proponenti ed i soggetti beneficiari sottoscrivono i Contratti di programma nei quali sono detta-

gliatamente indicati i reciproci impegni ed obblighi, tra i quali le agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli adempimenti connessi al monitoraggio, ai controlli, alle ispezioni ed alle attività di accertamento finale, nonché quanto altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale, anche in relazione alle fonti di copertura finanziaria.

Art. 15

Norme a salvaguardia dell'occupazione

1. La Regione siciliana reputa il Contratto di programma efficace strumento per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione. Conseguentemente, alla data di emanazione del presente decreto sarà, contestualmente, attivato un tavolo di confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative e il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali per mettere a punto un percorso sociale teso alla ricollocazione dei lavoratori provenienti da aziende in crisi, che sarà formalizzato in un documento reso pubblico.

2. Il documento condiviso costituirà elemento di negoziazione con il soggetto proponente.

Art. 16

Modifiche e variazioni

1. Eventuali modifiche nell'originaria composizione del raggruppamento di imprese proponenti, a prescindere dalla causa, così come eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione del progetto industriale nella sua articolazione in programmi organici di spesa, rispetto al progetto approvato, saranno oggetto di accurata valutazione tecnica di merito da parte del gestore, finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti per l'accesso e delle condizioni indispensabili a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale di cui al CdP, avuto riguardo all'impatto sullo sviluppo integrato del territorio, al contenuto innovativo del progetto e all'effettiva capacità di sviluppare e consolidare strategie di filiera, di distretto o di reti di imprese.

2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare delle spese rispetto a quanto approvato con il decreto di cui all'art. 12, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuove spese non previste nel programma originario, non possono in nessun caso comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

3. Ogni variazione al piano progettuale, ancorché non comportante modifiche sostanziali, deve essere appositamente autorizzata dall'Assessorato.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione dell'Assessorato, ma del concessionario, tutte quelle modifiche che attengono a:

a) condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b) identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c) modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

Art. 17

Revoche

1. In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti da parte dei soggetti beneficiari in sede di pre-

sentazione del progetto industriale, ovvero contemplati dal Contratto di programma, l'Assessorato, su proposta del concessionario, provvede alla revoca delle agevolazioni concesse, disponendo la restituzione delle eventuali somme erogate ed il versamento delle eventuali sanzioni.

2. A titolo esemplificativo le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

a) accertamento della sopravvenuta impossibilità di pieno conseguimento degli obiettivi generali del progetto industriale oggetto del CdP, per effetto di modifiche e variazioni intervenute nell'esecuzione del CdP;

b) accertamento di gravi violazioni di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

c) mancata ultimazione del programma ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dal contratto;

d) nell'ipotesi in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) ove risultino violate le disposizioni di cui alla disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;

f) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni, ridotti a tre per le PMI, una volta completato l'intero investimento.

3. In caso di revoca, totale o parziale, dei benefici, per fatti imputabili all'impresa interessata, si applica, ai sensi dell'art. 191, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo del 50 per cento dell'importo indebitamente fruito.

4. Qualora la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi sono rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art. 18

Verifiche, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, il soggetto gestore effettua controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente decreto e dal Contratto di programma per lo sviluppo delle attività industriali, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 dicembre 2009.

VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 dicembre 2009, reg. n. 2, Assessorato dell'industria, fg. n. 317.

(2010.11.785)087

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 2 febbraio 2010.

Revoca del decreto 15 maggio 2002, concernente istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle in agro di Petralia Sottana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la nota prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, nelle more di dare completa attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, ha confermato l'attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d'entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del servizio XI;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 26 della legge regionale n. 33/97 sopra citata;

Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 417 del 15 maggio 2002, di istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle, sita in agro di Petralia Sottana, contrada Casale, estesa complessivamente Ha 61.49.35;

Vista la nota datata 9 dicembre 2009, presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo dal dott. Stefano Puglisi, nella qualità di legale rappresentante della società Masseria Sciaritelle s.a.s. e titolare concessionario dell'azienda agro-venatoria in parola, con la quale viene comunicata la volontà della società di cessare l'attività faunistico-venatoria e di rinunciare alla concessione;

Vista la nota della R.F.V.A. di Palermo, prot. n. 5438 del 28 dicembre 2009, con la quale è stata trasmessa la richiesta di revoca dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle;

Ritenuto di dovere procedere alla revoca del suddetto provvedimento di istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle;

Decreta:

Art. 1

È revocato il decreto n. 417 del 15 maggio 2002 di istituzione dell'azienda agro-venatoria Masseria Sciaritelle, sita in agro di Petralia Sottana, contrada Casale, estesa complessivamente Ha 61.49.35.

Art. 2

È fatto obbligo al dott. Stefano Puglisi, nella qualità di concessionario dell'azienda agro-venatoria Masseria

Sciaritelle e di legale rappresentante della società Masseria Sciaritelle s.a.s., di rimuovere le tabelle monitorie posizionate lungo il confine aziendale.

Art. 3

A partire dalla prossima stagione venatoria, qualora non sussistano divieti per motivi diversi, i terreni ricadenti nel foglio n. 82 del comune di Petralia Sottana, p.lle nn. 3, 5, 6, 7, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 309, 311 e 312, saranno restituiti alla libera fruizione venatoria.

Art. 4

L'unità operativa n. 62 - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 febbraio 2010.

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

(2010.8.578)021

DECRETO 17 marzo 2010.

Prosecuzione dell'applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;

Vista la legge n. 96 del 20 febbraio 2006 in materia di agriturismo;

Vista la legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 di disciplina dell'agriturismo, approvata in data 11 febbraio 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 dell'1 marzo 2010;

Visto il ricorso alla Corte costituzionale promosso dal Commissario dello Stato avverso la legge di cui al punto precedente;

Considerato che le parti della norma impugnate dal Commissario dello Stato riguardano le modalità di emanazione delle disposizioni applicative della legge medesima, consistenti, nel testo approvato dall'Assemblea regionale, in due decreti di questo Assessorato;

Considerato che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto precisare i criteri, i limiti e gli aspetti sanitari delle attività agrituristiche, nonché gli obblighi degli operatori agrituristiche;

Considerato che la legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, omettendo le parti impugnate dal Commissario dello Stato, e che la stessa all'articolo 23 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo;

Considerato che, allo scopo di superare le citate censure del Commissario dello Stato, è in corso di presentazione all'Assemblea regionale un apposito emendamento, che prevede l'adozione di apposito regolamento in cui verranno individuati i criteri, i limiti e gli aspetti sanitari delle attività agrituristiche, nonché gli obblighi degli operatori agrituristiche;

Ritenuto di dovere garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché l'esistenza di un quadro normativo di riferimento per gli operatori agrituristiche e tutti i soggetti interessati, anche per salvaguardare la parità delle condizioni di accesso ai bandi pubblici per l'erogazione dei contributi destinati al settore agrituristiche;

A' termini delle vigente disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Fino all'emanazione delle disposizioni applicative e regolamentari della legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 trovano applicazione, senza soluzione di continuità, tutte le precedenti norme e disposizioni vigenti in materia di agriturismo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 marzo 2010.

BUFARDECI

(2010.11.795)111

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2010.

Conferma, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione dei comuni di Cattolica Eraclea, Favara e Menfi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 944 del 29 aprile 2008, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione dei comuni di Agrigento, Favara e Menfi;
Visto il decreto n. 2582 del 15 ottobre 2008, con il quale è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Agrigento, al 31 dicembre 2003;

Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune dell'anzidetta provincia al 31 dicembre 2007;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, delle farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate soprannumerarie;

Viste le note inviate dal dirigente del servizio 5 in data 15 gennaio 2009, con le quali è stato attivato l'iter procedurale per la revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, alla data del 31 dicembre 2007;

Viste le note di sollecito del 22 giugno 2009 inviate ai comuni della provincia di Agrigento che non avevano riscontrato le sopra citate note del 15 gennaio 2009;

Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti, in conformità al parere espresso in merito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, giusta nota n. 6392 del 13 maggio 1986;

Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione dei comuni di Cattolica Eraclea, Favara e Menfi, per i quali si provvederà con successivi provvedimenti.

Art. 2

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.

Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori per 15 giorni consecutivi, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda S.P. di Agrigento ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento.

Palermo, 27 gennaio 2010.

CASTORINA

(2010.8.544)028

DECRETO 27 gennaio 2010.

Conferma, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 833/78;
 Vista la legge n. 362/91;
 Vista la legge regionale n. 10/91;
 Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;

Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
 Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;

Visto il decreto n. 628 del 20 marzo 2008, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, con esclusione del comune di Niscemi;

Visto il decreto n. 362 del 10 marzo 2009, con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del comune di Gela alla data del 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 1185 del 22 giugno 2009, con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del comune di Niscemi al 31 dicembre 2007;

Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune dell'anzidetta provincia al 31 dicembre 2007;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione sino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate soprannumerarie;

Viste le note inviate dal dirigente del servizio 5 in data 20 novembre 2008, con le quali è stato attivato l'iter procedurale per la revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, alla data del 31 dicembre 2007;

Viste le note di sollecito del 24 giugno 2009 inviate ai comuni della provincia di Caltanissetta che non avevano riscontrato le sopra citate note del 20 novembre 2008;

Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta, limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti, in conformità al parere espresso in merito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, giusta nota n. 6392 del 13 maggio 1986;

Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta.

Art. 2

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.

Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori per 15 giorni consecutivi, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda S.P. di Caltanissetta ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta.

Palermo, 27 gennaio 2010.

CASTORINA

(2010.8.545)028

DECRETO 27 gennaio 2010.

Conferma, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
 PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 475/68;

Visto il D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge n. 362/91;

Vista la legge regionale n. 10/91;

Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;

Vista circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;

Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;

Visto il decreto n. 627 del 20 marzo 2008, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, con esclusione del comune di Calascibetta;

Visto il decreto n. 1352 del 17 giugno 2008, con il quale è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Calascibetta (EN), al 31 dicembre 2005;

Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune dell'anzidetta provincia al 31 dicembre 2007;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate soprannumerarie;

Viste le note inviate dal dirigente del servizio 5 in data 11 dicembre 2008, con le quali è stato attivato l'iter procedurale per la revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, alla data del 31 dicembre 2007;

Viste le note di sollecito del 24 giugno 2009 inviate ai comuni della provincia di Enna che non avevano riscontrato le sopra citate note dell'11 dicembre 2008;

Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna, limitatamente ai comuni per i quali si sono rea-

lizzati i presupposti, in conformità al parere espresso in merito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, giusta nota n. 6392 del 13 maggio 1986;

Considerato che con il presente provvedimento vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Enna.

Art. 2

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.

Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione, nei rispettivi albi pretori, per 15 giorni consecutivi, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda S.P. di Enna ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Enna.

Palermo, 27 gennaio 2010.

CASTORINA

(2010.8.546)028

DECRETO 8 febbraio 2010.

Conferma, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Siracusa, con esclusione dei comuni di Floridia e Siracusa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 619/08 del 20 marzo 2008, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Siracusa, con esclusione dei comuni di Rosolini e Siracusa;

Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Siracusa al 31 dicembre 2007;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente rispet-

to ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore dell'anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;

Viste le note dell'ex capo servizio 5 - dipartimento I.R.S. "Farmacie e farmaceutica", inviate dal n. 5806 al n. 5826 del 19 novembre 2008, con le quali è stato attivato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Siracusa, al 31 dicembre 2007;

Viste le note di sollecito del dirigente del servizio 7 - dipartimento pianificazione strategica, inviate, dal n. 2755 al n. 2760 e dal n. 2772 al n. 2773 del 30 novembre 2009, ai comuni che non avevano dato riscontro alle sopra citate note;

Viste le determinazioni assunte da parte dei sindaci dei comuni interessati;

Considerato che il comune di Rosolini ha ritenuto di confermare la vigente pianta organica essendo venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'esclusione al 31 dicembre 2005;

Considerato che i comuni di Floridia e Siracusa necessitano della revisione della pianta organica delle farmacie, per i quali si provvederà con separato provvedimento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Siracusa, limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Siracusa, con esclusione dei comuni di Floridia e Siracusa, per i quali con provvedimenti separati saranno rideterminate le relative piante organiche.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni interessati, all'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ed all'ordine provinciale dei farmacisti di Siracusa.

Palermo, 8 febbraio 2010.

CASTORINA

(2010.8.573)028

DECRETO 19 febbraio 2010.

Approvazione al 31 dicembre 2007 della pianta organica delle farmacie del comune di Viagrande.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68 ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;

Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 23076 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Viagrande, con l'istituzione della sede farmaceutica n. 1;

Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 2007 e, in particolare, quello relativo al comune di Viagrande;

Considerato che per il comune di Viagrande la popolazione residente al 31 dicembre 2007 (dati ISTAT) è di 7.707 abitanti;

Vista la nota del dirigente del servizio dell'1 giugno 2009, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania al 31 dicembre 2007;

Vista l'attuale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio del comune garantito in atto da n. 1 sede farmaceutica funzionante;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie avanzata dal comune di Viagrande;

Visto che nella superiore proposta viene identificata la zona ove istituire la seconda sede farmaceutica urbana di nuova istituzione;

Visti i verbali delle conferenze dei servizi, tenutesi il 18 novembre 2009 e il 15 febbraio 2010 presso i locali dell'Assessorato regionale della salute e il 17 febbraio 2010 presso la sede centrale del comune di Viagrande;

Visto che sulla proposta di nuova distribuzione del servizio farmaceutico proposta dal comune di Viagrande si sono espressi favorevolmente il sindaco, l'ASP di Catania e l'ordine provinciale dei farmacisti di Catania;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie del comune di Viagrande con l'istituzione della 2ª sede farmaceutica;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, viene approvata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie del comune di Viagrande (CT).

Popolazione residente al 31 dicembre 2007 abitanti 7.707.

Sedi farmaceutiche esistenti: 1.

Sedi farmaceutiche di nuova istituzione: 1.

DELIMITAZIONE DELLE SEDI

1ª sede urbana: titolare dr. Labadie Francesco - via Garibaldi, 82

NORD - territorio delimitato dai seguenti confini: punto di partenza via Vittorio Emanuele (tutta esclusa), piazza Urna (tutta esclusa), tratto di via Vittorio Emanuele (tra piazza Urna e via Garibaldi tutta esclusa), via G. Garibaldi (da via Vittorio Emanuele a via R. Scuderi tutta esclusa), via R. Scuderi (dal civico 25 al civico 39 esclusa, così come per i numeri pari fronteggianti), via R. Scuderi (dal civico 25 al civico 1, così come per i numeri pari fronteggianti, inclusa), piazza S. Mauro (tutta inclusa), via Umberto (tutta inclusa) fino ad intersecare il confine ovest con il territorio di Trecastagni.

OVEST - territorio di Trecastagni.

SUD - territorio di S. G. La Punta.

EST - territorio di Acì Bonaccorsi fino ad intersecare via Vittorio Emanuele, punto di partenza.

2ª sede urbana: di nuova istituzione

SUD - territorio delimitato dai seguenti confini: punto di partenza via Vittorio Emanuele (tutta inclusa), piazza Urna (tutta inclusa), tratto di via Vittorio Emanuele (tra piazza Urna e via Garibaldi tutta inclusa), via G. Garibaldi (da via Vittorio Emanuele a via R. Scuderi tutta inclusa), via R. Scuderi (dal civico 25 al civico 39 inclusa, così come per i numeri pari fronteggianti), via R. Scuderi (dal civico 25 al civico 1, così come per i numeri pari fronteggianti, tutta esclusa), piazza S. Mauro (tutta esclusa), via Umberto (tutta esclusa) fino ad intersecare il confine ovest con il territorio di Trecastagni.

OVEST - territorio di Trecastagni.

NORD - territorio di Zafferana Etnea.

EST - territorio di Acì S. Antonio fino ad intersecare via Vittorio Emanuele, punto di partenza.

Il presente decreto sarà inviato al sindaco di Viagrande per la pubblicazione all'albo pretorio, all'ASP di Catania, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 19 febbraio 2010.

CASTORINA

(2010.9.605)028

DECRETO 12 marzo 2010.

Stagione balneare per l'anno 2010.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITA' SANITARIE
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la direttiva CEE n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;

Visto il decreto legislativo n. 116/2008 "Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione delle acque di balneazione;

Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive CEE n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;

Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 470/82;

Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificati con l'art. 18 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000;

Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;

Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 51;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. DIRS/1/01464 del 22 aprile 2005, relativa ad una corretta applicazione delle norme in tema di acque di balneazione;

Vista la circolare interassessoriale sanità-territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino-costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo-analitico";

Vista la nota prot. n. DASOE/1/0977 del 19 ottobre 2009, con la quale si richiede ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia ed ai direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia relazione nella quale siano individuati:

a) i tratti di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi;

b) le zone di mare e di costa interessate da immissioni;

c) la trasmissione di eventuale dettagliata motivata e comprovata documentazione, qualora non sia stato effettuato il monitoraggio secondo la frequenza prevista dall'allegato 1 del D.P.R. n. 470/82;

d) l'acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa permanentemente non idonei alla balneazione;

e) elenco dei tratti di mare e di costa balneabili;

Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. e dai dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia nel periodo di campionamento dell'anno 2009;

Viste le note di riscontro alla precitata prot. n. DASOE/1/0977 del 19 ottobre 2009 trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. e dai dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia;

Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per altri motivi;

Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d" del D.P.R. n. 470/82 relativamente alla stagione balneare per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2010 e ha termine il 30 settembre 2010.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2010 e ha termine il 30 settembre 2010.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma "b", del D.P.R. n. 470/82, per la stagione balneare 2010 sono classificati "non idonei alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 9, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente decreto sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

I laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. e i dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al direttore dell'area d'igiene e sanità pubblica dell'A.S.P., competente per territorio.

Art. 6

Viene richiamato l'obbligo ai sindaci dei comuni rivieraschi della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma "a" e comma "d", ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, verificatesi durante la stagione balneare in corso, provvedendo altresì all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al direttore dell'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica dell'A.S.P., al direttore del laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. e al direttore del dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti.

Sarà cura, altresì, dei sindaci dei comuni rivieraschi interessati, implementare l'azione di informazione della popolazione con qualsiasi altro mezzo informativo ritenuto idoneo, ai fini della fruibilità o meno della balneabilità nei tratti di mare interessati.

Art. 7

Le ordinanze previste dall'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmes-

se al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, al direttore dell'area d'igiene e sanità pubblica dell'A.S.P., al laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. e al dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti.

Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2010.

Art. 8

A far data dall'1 maggio 2010, i direttori dell'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica delle AA.SS.PP. hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. ed i direttori dei dipartimenti provinciale ARPA della Sicilia, per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, potranno avvalersi, secondo programmi concordati con i rispettivi direttori dell'area d'igiene e sanità pubblica delle AA.SS.PP. interessate, anche dei distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari, preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. Se trattasi di punti a riduzione di frequenza di campionamento, dovrà essere effettuato un campionamento mensile. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi, questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e comunque entro il mese di riferimento.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. ed i direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.

In mancanza di comunicazione, incompleta di coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

I sindaci dovranno, altresì, relazionare l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, l'Assessorato della sanità - dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, il laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. e il dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento previste e finalizzate alla rimozione delle cause di inquinamento ed al recupero della balneabilità per i tratti di mare e di costa permanentemente non idonei alla balneazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto degli obblighi comunitari.

Art. 12

Per i tratti di mare non idonei alla balneazione e per i quali sono state effettuate le opere di risanamento, ai fini di un'eventuale riammissione alla balneabilità, dovranno essere rispettate le procedure previste e richiamate dalla nota n. DIRS/1/01464 del 22 aprile 2005.

Art. 13

Per quanto attiene alla problematica relativa al fenomeno di fioritura algale nei tratti marino-costieri, si rimanda alle direttive impartite dalla circolare interassessoriale sanità-territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007.

Art. 14

Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo del decreto legislativo n. 116/08, relativo alla gestione delle acque di balneazione, si applicheranno le procedure previste nel decreto legislativo n. 116/08 ed i limiti previsti nel D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni.

Sarà cura di questo Assessorato della salute, dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, impartire immediate direttive in conformità alla nuova normativa.

Art. 15

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall'1 all'8 per i tratti di mare e di costa non idonei alla balneazione relativi ad ogni provincia, l'allegato 9 per i tratti di mare e di costa non balneabili vincolati a parco od oasi naturali e l'allegato 10 relativo alla revisione punti di balneazione.

Art. 16

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.

Palermo, 12 marzo 2010.

ZAPPIA

Allegato 1

PROVINCIA DI TRAPANI

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Foce Torrente "Canalotto"	Alcamo	081-001-002	200	100mE-100m W	38,0321	12,9498	38,0315	12,9475
2	Villaggio Annamaria foce del torrente Linciasella	Valderice	081-022-079	740	200mE-540mW	38,0679	12,6148	38,0652	12,6079
3	Levanzo - Cala Dogana	Favignana	081-009-062	710		38,8849	12,3397	37,9864	12,3422

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Castellammare	Castellammare		1.800		38,0335	12,8766	38,0293	12,8811
2	Porto di San Vito	San Vito Lo Capo		530		38,1793	12,7327	37,1825	12,7327
3	Porto di Trapani	Trapani		4.900		38,0149	12,4977	37,0096	12,5075
4	Porto di Marsala	Marsala		1.500		38,7922	12,4325	37,7866	12,4392
5	Porto di Mazara	Mazara		3.000		38,6567	12,5857	37,6472	12,5828

Allegato 2

PROVINCIA DI PALERMO

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Da fine porto a 100 m. ovest Colonia De Gasperi	Balestrate	82-007-006	800		38,0543	13,0069	38,0566	13,0153
2	200 m. ovest Torrente Pinto - Foce Fiume Nocella	Trappeto	82-074-009	1.100		38,0780	13,0625	38,0852	13,0735
3	Foce Fiume Nocella - 500 m. est Fiume Nocella	Terrasini	82-071-196	500		38,0852	13,0735	38,0881	13,0782
4	Da lungomare C. Colombo n. civ. 963/b a foce Torrente Ciachea	Carini	82-021-200	5.600		38,1707	13,1635	38,1789	13,2239
5	Da Foce Torrente Ciachea a 500 m. ovest via Kennedy	Capaci	82-020-223	880		38,1789	13,2239	38,1829	13,2326
6	Da 100 m. ovest Torre in Terra a 100 m. est	Isola delle Femmine	83-043-136	200		38,2031	13,2444	38,1219	13,1666
7	100 m. ovest via Virgilio - Via Barcarello n. c. 5d	Palermo	82-053-202	300		38,2010	13,2759	38,2031	13,2780
8	Da 100 m. ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare a 100 m. est	Palermo	82-053-211	200		38,2084	13,3288	38,2068	13,3283
9	Da 100 m. ovest a 100 m. est Sbocco Ferro di Cavallo Lauria	Palermo	82-053-212/213	200		38,1976	13,3354	38,1973	13,3371
10	Via C. Colombo 886 - 50 m. ovest molo Vergine Maria	Palermo	82-053-207/208	600		38,1976	13,3672	38,1711	13,3691
11	Da fine porto S. Erasmo a inizio Porto Bandita	Palermo	82-053-209	3.700		38,1125	13,3793	38,0982	13,4160
12	Da fine porto Bandita a Lido Olimpo	Palermo	82-053-056	2.500		38,0987	13,4176	38,0949	13,4445
13	Lido Olimpo per 760 m. est	Palermo	82-053-056	760		38,0949	13,4445	38,0949	13,4532
14	200 m. ovest Fiume Eleuterio - Foce Fiume Eleuterio	Ficarazzi	82-053-059	200		38,0995	13,4788	38,0999	13,4809
15	Foce Fiume Eleuterio - 100 m. est Fiume Eleuterio	Bagheria	82-006-142	100		38,0999	13,4809	38,1003	13,4821
16	200 m. ovest Piazzale Prime Rocche 300 m. est Spiaggia Sarello	Bagheria	82-006-218/219	1.000		38,1044	13,4950	38,1076	13,5044

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
17	100 m. ovest cantiere S. Elia - 250 m. est Punta S. Nicolichia	Santa Flavia	82-067-220	500		38,0964	13,5398	38,0934	13,5005
18	Da 100 m. ovest P.d.P 72 (Fondachello) a 200 m. est	Santa Flavia	082-067-072	300		38,0671	13,5365	38,0646	13,5380
19	250 m. ovest contrada Celso a foce Fiume Milicia	Casteldaccia	82-023-199	1.200		38,0580	13,5406	38,0518	13,5511
20	Foce Fiume Milicia-Marina del Ponte 4	Altavilla Milicia	82-004-222	200		38,0518	13,5511	38,0502	13,5524
21	Da 400 m. ovest San Nicola L'Arena a inizio porto	Trabia	82-073-188	400		38,0182	13,6110	38,0170	13,6149
22	Da fine porto Trabia a 400 m. est Pescatore	Trabia	82-073-191	900		38,9980	13,6520	38,9952	13,6605
23	400 m. ovest Fiume S. Leonardo 400 m. est Fiume S. Leonardo	Termini Imerese	82-070-205/193	800		38,9936	13,6854	38,9913	13,6932
24	50 m. ovest inizio lungomare piazza C. Colombo	Cefalù	82-027-217	50		38,0382	13,0192	38,0377	13,0193

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Balestrate	Balestrate		340		38,0533	13,0028	38,0545	13,0064
2	Porto di Trappeto	Trappeto		300		38,0699	13,0369	38,0715	13,0397
3	Porto di Terrasini	Terrasini		500		38,1560	13,0814	38,1595	13,0839
4	Da Magaggiari a Torre dell'Orsa - Zona aeroportuale	Cinisi		7.230		38,1631	13,0853	38,1883	13,1280
5	Porticciolo Sferracavallo	Palermo		350		38,1991	13,2754	38,2006	13,2741
6	Porto Isola delle Femmine	Isola delle Femmine		500		38,2012	13,2467	38,2002	13,2482
7	Porto Fossa del Gallo	Palermo		370		38,2148	13,3228	38,2166	13,3230
8	Porto di Mondello	Palermo		300		38,2056	13,3276	38,2068	13,3282
9	Porto dell'Addaura	Palermo		780		38,1915	13,3498	38,1912	13,3549
10	Da porto Vergine Maria a porto Sant'Erasmo	Palermo		6.950		38,1662	13,3691	38,1125	13,3793
11	Porto Bandita	Palermo		250		38,0982	13,4157	38,0987	13,4176
12	Zona portuale	S. Flavia		1.200		38,0934	13,5405	38,0860	13,5391
13	Porto San Nicola L'Arena - Zona portuale	Trabia		708		38,0166	13,6144	38,0111	13,6214
14	Porticciolo Trabia	Trabia		300		37,9997	13,6490	38,9980	13,6518
15	Da Solfara zona Portuale a Zona industriale Torre Battilmano	Termini Imerese		11.031		37,9900	13,7033	38,9768	13,8051
16	Porto	Cefalù		3.020		38,0382	14,0192	38,0357	14,0337
17	Porto	Ustica		325		38,7085	13,1985	38,7059	13,1953

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 470/82

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Est fiume Eleuterio	Bagheria	083-006-142			Zona di pertinenza			
2	600 m. est Spiaggia Sarello	Bagheria	083-006-219			Zona di pertinenza			
3	200 m. ovest foce fiume Eleuterio	Ficarazzi	083-035-059			Zona di pertinenza			

Allegato 3

PROVINCIA DI MESSINA

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	150 m. N Fiume Alcantara	Giardini Naxos	083-032-310	150	nord				
2	Foce torrente Lardera	Messina	083-048-272	6.500		38,1337	15,5252	=	=
	Torrente S. Filippo		083-048-056						
	200 m. sud Torrente S. Filippo		083-048-223						
	XXIV Artiglieria - Gazzi		083-048-057						
	Via San Cosimo		083-048-200			=	=	38,1102	15,3145
3	50 m. Osp. Reg. Margherita - 50 m. torrente Annunziata	Messina	083-048-059	350		38,2149	15,5641	38,2182	15,5677
4	100 m. est Foce torrente Boncoddo	Rometta	083-096-286	100	est	38,2296	15,3939	38,2299	15,3950
5	100 m. ovest Foce Torrente Boncoddo	Spadafora	083-096-287	100	ovest	38,2293	15,3929	38,2289	15,3919
6	Da Foce torrente Senia a Foce Torrente Fondachello	Valdina	083-103-090 083-103-091	300		38,2186	15,3572	38,2179	15,3544
7	300 m. ovest Foce torrente Fondachello	Torregrotta	083-098-091	300	ovest	38,2179	15,3544	38,2170	15,3511
8	Scarico troppo pieno Villa Crisafulli a Foce Torrente Termini	Barcellona Pozzo di Gotto	083-005-114	1.400		38,1601 =	15,1834 =	= 38,1519	= 15,1712
9	Da Foce torrente Termini a 100 m. ovest lido contrada Marchesana	Terme Vigliatore	083-106-116	1.350		38,1519 =	15,1712 =	= 38,1452	= 15,1570
10	Da Foce torrente Elicona a 200 m. est foce torrente Elicona	Falcone	083-019-290	200		38,1275 =	15,0688 =	= 38,1261	= 15,0703
11	Da 200 m. est Foce torrente Ciaramisello a 250 m. ovest foce torrente Ciaramisello	Santo Stefano Camastra	083-091-165	450	est ovest	38,1275 =	14,0688 =	= 38,1261	= 14,0703

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 470/82

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Da 250 m. est torrente Zappulla a 200 m. ovest depuratore Capri Leone	Capo d'Orlando Torrenova	083-108-281 083-005-301	1.800					
2	100 m. sud canale lago Piccolo Torre Faro 350 m. nord canale lago Piccolo Torre Faro	Messina	083-048-294 083-048-309	450		38,2726 =	15,6362 =	= 38,2725	= 15,6328
3	150 m. est Vallone Cannemalata a 150 m. ovest Vallone Cannemalata	Sant'Agata Militello	083-032-302 083-032-303	300	est ovest	Zona di pertinenza			
4	Da 100 m. est collettore contrada Acquitta a 100 m. ovest collettore contrada Acquitta	Terme Vigliatore	083-106-225 083-106-226	200	est ovest	38,1338 =	15,1257 =	= 38,1328	= 15,1238
5	100 m. est depuratore frazione Torremuzza a 100 m. ovest depuratore frazione Torremuzza	Motta d'Affermo	083-059-229 083-059-230	200	est ovest	Zona di pertinenza			
6	Foce Torrente San Filippo	Furnari	083-028-307			Zona di pertinenza			

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Da lato est porto a lato ovest porto	Sant'Agata Militello	Area portuale	680		38,0703	14,3572	38,0717	14,6153
2	Da lato est porto a lato ovest porto	Capo d'Orlando	Area portuale	752		38,1549	14,7753	38,1559	15,7669
3	Da lato est porto a lato ovest porto	Furnari	Area portuale	250		38,1269	15,1127	38,1257	15,1102
4	Da lato nord porto a lato sud porto	Milazzo	Area portuale	1.530		38,2223	15,2436	38,2121	15,2484
5	Da lato est porto a raffineria a lato ovest	Milazzo	Area portuale	1.606		38,2071	15,2749	38,2088	15,2575
6	Da via Brasile a fiumara Portalegna	Messina	Area portuale	8.303		38,2120	15,5622	38,1828	15,5623
7	Dal civico 147 lungomare a 100 m. N Capo Schisò	Giardini Naxos	Area portuale	545		37,8079	15,2588	37,8231	15,2763
8	Da lato nord porto a lato sud porto	Lipari	Area portuale	1.025		38,4671	14,9582	38,4633	14,9568
9	Da sorgente termale a inizio spiaggia porto Levante	Vulcano	Area portuale	225		38,4156	14,9608	38,4139	14,9602

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 470/82

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	100 m. sud "Perla Azzurra" Mili Moleti	Messina	083-048-054			Zona di pertinenza			
2	Direttrice condotta sottomarina	Milazzo	083-049-109			Zona di pertinenza			
3	Lungomare incrocio via S. Giovanni	Milazzo	083-049-110			Zona di pertinenza			
4	Campeggio Saionara - Croce del Tindaco	Milazzo	083-049-111			Zona di pertinenza			

Tratti di mare e di costa non balneabili per numero insufficiente di campionamenti

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	200 m. W depuratore ASI	Pace del Mela	083-064-305			Zona di pertinenza			

Allegato 4

PROVINCIA DI CATANIA

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Confine nord prov. Catania - Fiume Alcantara sud	Calatabiano	087-010-090	630	630 m S	37,8070	15,2577	37,8030	15,2522
2	Torrente Minissale	Calatabiano	087-010-73/86	75	25 m N-50 m S	37,7957	15,2443	37,7951	15,2439
3	Torrente Anguillara	Mascali	087-023-099/96	600	300 m N-300 m S	37,7554	15,2129	37,7505	15,2100
4	Torrente Macchia - confine sud comune Mascali	Mascali	087-023-083	575	225 m N-Conf.Com.	37,7418	15,2056	37,7368	15,2048
5	Conf. nord Riposto - Scarico via Colombo 150 m. sud	Riposto	087-039-065	150	Conf.Com.-150 m S	37,7368	15,2048	37,7350	15,2053
6	Capomulini sbocco via Gurne	Acireale	087-004-101/100	45	25 m N - 20 m S	37,5795	15,1772	37,5792	15,1771
7	Capomulini inizio via Garitta - fine baia	Acireale	087-004-077/76	280		37,5755	15,1716	37,5740	15,1695
8	Acitrezza, immissione porto vecchio via Marina	Acicastello	087-002-094	450	250 m N	37,5668	15,1648	37,5647	15,1628
9	Imm. lungomare Scardamiano - porto Acicastello	Acicastello	087-002-045	100	50 m N - 50 m S	37,5569	15,1500	37,5562	15,1489
10	Immissione canale di cintura - via dei Villini a Mare	Catania	087-015-014	30	15 m N - 15 m S	37,5317	15,1206	37,5316	15,1205
11	Immissione piazza Europa	Catania	087-015-042/41	30	15 m N - 15 m S	37,5173	15,1085	37,5170	15,1087
12	Stazione Centrale - porto Catania limite nord	Catania	087- 015-009	350		37,5055	15,0993	37,5032	15,0966
13	Porto Catania limite sud - Torrente Acquicella 350 m. s	Catania	087- 015-091	620	350 m S	37,4892	15,0908	37,4846	15,0867

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Riposto	Riposto		760	N - S	37,7334	15,2058	37,7275	15,2097
2	Porticciolo Torre Archirafi	Riposto		30	N - S	37,7086	15,2183	37,7084	15,2184
3	Timpa di Torre Archirafi	Riposto		2.300	N - S	37,7015	15,2148	37,6833	15,2026
4	Porticciolo di Pozzillo	Acireale		250	N - S	37,6612	15,1967	37,6597	15,1977
5	Porticciolo di Stazzo	Acireale		380	N - S	37,6484	15,1935	37,6468	15,1904
6	Porticciolo di Santa Tecla	Acireale		220	N - S	37,6394	15,1827	37,6389	15,1814
7	Porticciolo di Santa Maria la Scala	Acireale		300	N - S	37,6187	15,1750	37,6166	15,1733

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
8	Porto di Acitrezza	Acicastello		460	N - S	37,5647	15,1628	37,5607	15,1621
9	Porticciolo di Acicastello	Acicastello		80	N - S	37,5562	15,1489	37,5556	15,1488
10	Porticciolo di Ognina	Catania		800	N - S	37,5315	15,1152	37,5281	15,1161
11	Porticciolo San Giovanni Li Cuti	Catania		220	N - S	37,5197	15,1111	37,5193	15,1091
12	Porto di Catania	Catania		1.900	N - S	37,5032	15,0966	37,4892	15,0908

Allegato 5

PROVINCIA DI SIRACUSA

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Da lato est canale di Brucoli a 200 m. sud scarico fognario Brucoli	Augusta		220		37,2865	15,1857	37,2853	15,1877
2	Da 200 m. nord scarico Enel a confine nord comune Melilli (scarico Sardamag)	Priolo		2.100		37,1429	15,2199	37,1258	15,2244
3	Faro Rosso di Porto Fossa fino a km.1 sud punto 42	Pachino		2.000		36,7328	15,1219	36,7184	15,1217
4	Da 200 m. nord a 200 m. sud scarico fognario	Porto Palo		400		36,6811	15,1394	36,6772	15,1364
5	Km. 0.6 sud punto 48 a km. 0.50 nord punto 88	Porto Palo		1.000		36,6731	15,1167	36,6661	15,1089
*6	Da sud punto 146 a nord punto 144 Avola	Avola		1.300		36,8992	15,1458	36,8894	15,1444

* Scarico fognario comunale.

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 470/82

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto Grande di SR - Da fine Cala Muraglia Rossa (lato W) a punta Castelluccio	Siracusa	089-017-133 089-017-134 089-017-135 089-017-014 089-017-015 089-017-136 089-017-137 089-017-138	8.088		37,0522	15,2964	37,0411	15,3083
2	Dal punto 056 alla foce del fiume Asinaro	Avola		200		36,8776	15,1367	36,8760	15,1371
3	Dalla foce fiume Asinaro al punto di balneazione 057	Noto		200		36,8760	15,1371	36,8749	15,1383
4	Dal punto 038 a nord punto 109 (Foce fiume Tellaro)	Noto				36,8395	15,1076	36,8344	15,1065

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
***1	Da sponda SX foce fiume S. Leonardo a 100 m. sud Punto di balneazione 51	Carlentini		100	S-N	37,3450	15,0928	37,3439	15,0931
***2	Da sponda DX foce fiume S. Leonardo a 200 m. nord Punto 3	Augusta		300	N-S	37,3439	15,0931	37,3414	15,0936
***3	Da 500 m. sud punto 3 a 950 m. nord punto 6	Augusta		1.910	N-S	37,3350	15,0942	37,3175	15,0992
***4	Da 200 m. sud punto 6 a 200 m. nord punto 54	Augusta		2.600	N-S	37,3097	15,1061	37,3100	15,1308
***5	Dal punto di balneazione n. 8 a 900 m. nord punto 83	Augusta		2.000	N-S	37,3019	15,1436	36,2922	15,1561
6	Da lato nord a lato est canale di Brucoli	Augusta		120	N-E	37,2861	15,1856	37,2853	15,1858
7	Da 200 m. sud scarico fognario Brucoli a Punta Tonnara	Augusta		2.200	N-S	37,2839	15,1881	37,2914	15,1975
***8	Da Sbarcatore dei turchi a sud faro Santa Croce	Augusta		4.600	N-S	37,2389	15,2522	37,2386	15,2528
9	Da Cala Spezzantennola a Granatello (zona militare)	Augusta		3.200	E-O	37,2389	15,2522	37,2389	15,2369
10	Da zona militare Granatello a foce del fiume Marcellino. Zona portuale più scarichi fognari	Augusta		13.800	E-O-S	37,2389	15,2369	37,2147	15,1833
11	Stazione Marcellino a Km. 1 sud stazione Megara Giannalena (zona portuale)	Augusta		3.200	N-S	37,2111	15,1817	37,1864	15,1881
12	Zona A-B foce fiume Marcellino a stazione Marcellino (zona portuale)	Melilli		506	N-S	37,2147	15,1833	37,2111	15,1814
13	Zona C-D zona portuale	Melilli		1.835	N-S	37,1864	15,1881	37,1778	15,2003
14	Zona E-F (ordinanza sindacale)	Melilli		2.000	N-S	37,1258	15,2242	37,1158	15,2383
15	Da Vallone delle Nevi a faro penisola Magnisi - zona portuale ed industriale	Priolo		7.400	N-S	37,1772	15,2008	37,1575	15,2356
16	Da faro penisola Magnisi ad inizio recinzione ex Espesi Vincolo Sovrintendenza beni culturali ed ambientali	Priolo		3.350	E-O	37,1575	15,2356	37,1517	15,2294
***17	Da confine nord Siracusa a 200 m. W punto di baln. 124 (Tonnara S. Panagia)	Siracusa		5.000	N-S-E	37,1158	15,2383	37,1078	15,2756
18	Da Monumento ai caduti a vicolo IV alla Mastrarua	Siracusa		2.300	E-O	37,0772	15,2972	37,0650	15,2947
19	Da punta Castelluccio, 1.000 m. sud ex-punto di baln. 016 (Villaggio Minareto), a "Scoglio dell'Elefante"	Siracusa		5.500	N-S	37,0411	15,3083	37,0147	15,3375
20	Da 200 metri sud punto 23 a 200 metri nord punto 104 zona portuale (Ognina)	Siracusa		2.400	E-S	36,9789	15,2608	36,9722	15,2522

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
***21	Località Chiusa di Carlo-Galina da 200 m. sud punto 096 a 600 m. nord punto di balneazione 145 (ex 46)	Avola		1.300	E-S	36,9361	15,1783	36,9258	15,1731
***22	Località Falconara Lido di Noto da 200 m. sud punto 34 a 500 m. nord punto di balneazione 111	Noto		1.400	E-O	36,8667	15,1175	36,8617	15,1228
**23	Da 450 m. sud punto 121 (Diga Spinazza) a scalo d'alaggio Campisi	Pachino		1.300	N-S-N-O	36,7400	15,1169	36,7411	15,1167
**24	Porto Fossa. da Faro Verde a Faro Rosso - Zona portuale	Pachino		150	N-S	36,7339	15,1222	36,7328	15,1217
**25	Da fanale verde molo di levante porto di Portopalo a ex scalo alaggio Patanè	Portopalo		1.000	S-N	36,6678	15,1269	36,6728	15,1250

** Zona portuale.

*** Ordinanze Capitaneria di Porto.

Tratti di mare e di costa non campionate per motivi geomorfologici

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
****1	Da 200 m. S scarico fognario Portopalo a fanale verde molo di levante porto di Portopalo	Portopalo		2.200	E-S	36,6772	15,1364	36,6678	15,1269
****2	Isola di Portopalo di Capo Passero in senso orario dal punto 68	Portopalo		2.600	NE-S-W-E	36,6853	15,1456	36,6828	15,1458

**** Zona non controllata per difficoltà d'accesso con scogliera alta.

Tratti di mare e di costa non balneabili per numero insufficiente di campionamenti

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	S. Leonardo sottano Km. 1,5 nord fiume	Carlentini	089-006-001			Zona di pertinenza			
2	S. Leonardo sottano Km. 0,5 nord fiume	Carlentini	089-006-002			Zona di pertinenza			
3	Km. 0,2 nord fiume S. Leonardo	Carlentini	089-006-051			Zona di pertinenza			
4	Tonnara S. Panagia	Siracusa	089-014-124			Zona di pertinenza			

Allegato 6

PROVINCIA DI RAGUSA

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Foce Fiume Dirillo	Acate		200		37,0012	14,3389	37,0023	14,3382
2	Foce Fiume Ippari	Vittoria		350		36,8754	14,4393	36,8781	14,4390
3	Foce Fiume Irminio	Ragusa		350		36,7716	14,5974	36,7735	14,5946

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Scoglitti	Vittoria		650		36,8897	14,4300	36,8942	14,4257
2	Porto di Donnalucata	Scicli		550		36,7619	14,6362	36,7649	14,6314
3	Porto di Pozzallo	Pozzallo		1.500		36,7228	14,8356	36,7154	14,8222
4	Porto Marina di Ragusa	Ragusa		1.100		36,7824	14,5520	36,7807	14,5396

Allegato 7

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1*	Ovest Fiume Gela (sottozona perm.)	Gela	085-007-025	570		37,0601	14,2538	37,0582	14,2601

* Ordinanza sindacale e Capitaneria di Porto.

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 470/82

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Tratto ad ovest del torrente Gattano	Gela	085-007-019	550		37,0816	14,1949	37,0802	14,2006
2	Tratto ad est del torrente Gattano	Gela	085-007-020	200		37,0783	14,2050	37,0775	14,2067
3	Foce torrente Gattano	Gela		400		37,0802	14,2006	37,0784	14,2048
4	Ovest Torrente Dirillo - Acate	Gela	085-007-029	1.000		37,0107	14,3280	37,0040	14,3355
5	Foce torrente Dirillo	Gela		260		37,0040	14,3355	37,0022	14,3373

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Gela	Gela		821	O-E	37,0663	14,2260	37,0670	14,2353
2	Zona industriale - Enichem Praoil	Gela		3.782	O-E	37,0582	14,2601	37,0376	14,2940

Tratti di mare e di costa temporaneamente non balneabili per motivi non dipendenti da inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1*	Zona Bulala	Gela		4.260	O-E	37,0376	14,2940	37,0107	14,3280

* Ordinanza sindacale e Capitaneria di Porto.

Allegato 8

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per inquinamento

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Lido Salus	Sciacca	084-041-041	1.454					
2	100 m. dx - 100 m. sx Foce Torrente Re	Porto Empedocle		200					
3	100 m. dx - 100 m. sx Foce Torrente Mulè	Realmonte		200					
4	100 m. dx - 100 m. sx Foce Fiume Magazzolo	Ribera		200					
5	200 m. dx - 300 m. sx Foce Fiume Salso	Licata		500					
6	250 m. dx - 200 m. sx Foce Fiume Palma	Palma Montechiaro		450					
7	200 m. dx - 200 m. sx Foce Fiume Naro	Agrigento		400					
8	Fiume Akragas - Inizio Porto S. Leone a p. 017	Agrigento		450					

Tratti di mare e di costa permanentemente non balneabili per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Porto Palo	Menfi		312					
2	Porto di Sciacca	Sciacca		870					
3	Porto di Siculiana Marina	Siculiana		1.073					
4	Porto di Porto Empedocle	Porto Empedocle		295					
5	Porto di San Leone	Agrigento		1.472					
6	Area Portuale Licata	Licata		1.008					
*7	300 m. W ex punto 079 a 1.600 E ex punto 079	Porto Empedocle Agrigento		300 1.600					
8	Giummatella sud	Licata							

* Ordinanza Capitaneria di Porto.

Allegato 9

TRATTI DI MARE E DI COSTA NON BALNEABILI VINCOLATI A PARCO OD OASI NATURALI

Provincia di Palermo

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Riserva marina	Ustica		1058					

Provincia di Siracusa

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Da Torre Vendicari a Cittadella	Noto		3.500					
2	Da "Scoglio dell'elefante" a "Canalone"	Siracusa		1.400					

Provincia di Catania

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Oasi del Simeto	Catania		3.000		37,4216	15,0901	37,3952	15,0905

Allegato 10

REVISIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Provincia di Palermo

Istituzione nuovi punti di campionamento

N.	Denominazione punto	Comune	Codice punto	Lat.	Long. E
1	500 m. ovest via Kennedy	Capaci	082-020-223	38,1829	13,2326

Provincia di Palermo

Soppressione punti di campionamento

N.	Denominazione punto	Comune	Codice punto	Lat.	Long. E
1	100 m. ovest torrente Pinto	Trappeto	083-074-195	38,7860	13,0635
2	100 m. ovest P.d.P. 027	Capaci	083-020-021	38,1845	13,2342

Provincia di Catania

Istituzione nuovi punti di campionamento

N.	Denominazione punto	Comune	Codice punto	Lat.	Long. E
1	Torrente Toscano	Acicastello	087-002-104	37,5531	15,1481

(2010.11.762)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 dicembre 2009.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali nn. 98/81 e 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91 del 10 giugno 1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Visto il decreto n. 475/44 del 25 luglio 1997, di istituzione della riserva naturale orientata "Sughereta di Niscemi" ricadente nel territorio del comune di Niscemi, provincia di Caltanissetta;

Visto l'allegato n. 1 al decreto n. 475/44 del 25 luglio 1997, recante i confini della riserva naturale;

Visto l'allegato n. 2 al decreto n. 475/44 del 25 luglio 1997, recante il regolamento e modalità d'uso vigenti nell'area protetta;

Vista la nota n. 6657 dell'8 luglio 2005, con la quale l'Azienda regionale foreste demaniali ha trasmesso la pro-

posta di modifica del perimetro della R.N.O. "Sughereta di Niscemi";

Visto il rapporto istruttorio n. 576 del 18 luglio 2006 del servizio 6, con il quale viene trasmessa, per il prescritto parere del CRPPN, la proposta di modifica del perimetro della riserva elaborata dall'Azienda regionale foreste demaniali;

Viste le linee guida elaborate dalla II commissione del CRPPN nella seduta del 12 marzo 2007 e trasmesse all'Azienda regionale foreste demaniali con nota 21580 del 19 marzo 2007, al fine di rielaborare il perimetro della riserva secondo le indicazioni in essa riportate;

Vista la nota n. 1818 del 25 febbraio 2008, con la quale l'Azienda regionale foreste demaniali ha trasmesso al dipartimento regionale territorio e ambiente la nuova ripermetrazione e zonizzazione della R.N.O. "Sughereta di Niscemi" adeguata alle indicazioni della II commissione del CRPPN;

Vista la nota n. 922/Gab del 28 febbraio 2008, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha trasmesso al comune di Niscemi copia della perimetrazione della riserva per l'affissione all'albo pretorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale n. 98/81 in materia di pubblicità degli atti;

Viste le note n. 7490 del 28 marzo 2008, n. 7491 del 28 marzo 2008 e n. 8020 del 4 aprile 2008, con le quali il comune di Niscemi ha trasmesso le osservazioni alla proposta di ripermetrazione;

Visto il verbale del 4 aprile 2008, con la quale il CRPPN ha accolto a maggioranza la proposta del presidente di accoglimento dell'osservazione del consiglio comunale di Niscemi dando mandato agli uffici di redigere una nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva;

Visto il verbale della seduta del 16 dicembre 2009, proseguita il 21 dicembre 2009, con la quale il CRPPN ha approvato la nuova proposta di ripermetrazione, con i confini e la zonizzazione della riserva e prereserva della R.N.O. "Sughereta di Niscemi", elaborata dal servizio 6/T;

Ritenuto di approvare la nuova proposta di ripermetrazione, con i confini e la zonizzazione della riserva e prereserva della R.N.O. "Sughereta di Niscemi", come assentito dal CRPPN nella seduta del 16 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa, la perimetrazione della riserva naturale orientata "Sughereta di Niscemi", di cui all' allegato 1 del decreto n. 475/44 del 25 luglio 1997 contenente cartografia in scala 1:25.000, è modificata come da cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

L'art. 2 del decreto n. 475/44 del 25 luglio 1997 di istituzione della R.N.O. "Sughereta di Niscemi" è interamente sostituito dal seguente:

— Art. 2 - I confini della riserva naturale sono quelli ricompresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica in scala 1:10.000 di cui all' allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a prereserva.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana mentre la cartografia è depositata presso il dipartimento regionale territorio e ambiente per la consultazione.

Palermo, 30 dicembre 2009.

INTERLANDI

N.B. - La cartografia allegata al decreto è depositata presso il dipartimento regionale dell'ambiente per la consultazione.

(2010.8.548)007

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Nomina dei componenti del gruppo interistituzionale, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - ATO CT3 Simeto Ambiente.

Con decreto presidenziale n. 71/serv. 1°/SG del 19 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 16 febbraio 2010, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, quali componenti del gruppo interistituzionale di cui all'art. 1 della predetta ordinanza e per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 della medesima, anche in ragione dei profili di ordine pubblico, sono stati nominati i sigg.ri:

- d.ssa Antonina Rappa, dirigente del dipartimento regionale acqua e rifiuti;
- dott. Luciano Calandra, dirigente del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale;
- dott. Angelo Sajeve, funzionario del dipartimento regionale delle autonomie locali.

Il gruppo è stato, altresì, integrato nella sua composizione, per i profili riguardanti le criticità di ordine e sicurezza pubblica e di tutela dell'igiene e della sanità pubblica, dal dott. Angelo Sinesio, vice prefetto, dirigente dell'area ordine e sicurezza pubblica, della Prefettura di Catania, ufficio territoriale del Governo di Catania.

(2010.8.582)119

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane.

Con decreto presidenziale n. 72/serv. 1°/SG del 22 febbraio 2010, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell'8 febbraio 2010, è stato dato mandato all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di porre in essere le iniziative e determinazioni finalizzate alla privatizzazione del Consorzio per le autostrade siciliane.

Nelle more dell'adozione della procedura di privatizzazione del Consorzio per le autostrade siciliane, perdurando l'esigenza di assicurare la gestione e la continuità dell'azione amministrativa dell'ente medesimo, l'incarico conferito con decreto presidenziale n. 321/ serv. 1°/S.G. del 13 agosto 2009 all'arch. Matteo Zapparrata, quale commissario straordinario del Consorzio stesso, è stato prorogato fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi dodici.

(2010.8.584)039

Decadenza di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 73/serv. 1°/SG del 23 febbraio 2010, il sig. Lopes Giuseppe componente del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, per il settore credito e assicurazioni, in rappresentazione dell'ABI, giusta nomina conferita con decreto presidenziale n. 82/serv. 1°/SG dell'1 marzo 2006, non più in possesso del requisito di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, relativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Palermo, è stato dichiarato decaduto, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo di legge.

(2010.8.583)056

P.O. FESR 2007/2013. Attuazione asse VI - Avviso "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase. Proroga.

Il termine di scadenza della prima finestra di anticipazione dell'avviso "Sviluppo urbano sostenibile" del P.O. 2007/2013 - Seconda fase, pubblicato nel sito www.euroinfoscilia.it in data 12 febbraio 2010, già fissato per il 31 marzo 2010, è stato prorogato al 15 aprile 2010.

(2010.12.856)125

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti accreditamento ed iscrizione di centri commerciali naturali nel relativo elenco regionale.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 151/ex5s del 9 febbraio 2010, è stato accreditato il "Consorzio centro commerciale naturale La chiave della porta degli Iblei", con sede legale in Canicattini Bagni (SR), via XX Settembre n. 42, con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2010.8.522)035

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 153/ex5s del 9 febbraio 2010, è stato accreditato il "Consorzio centro commerciale naturale Spazio centro", con sede legale in Sciacca (AG), corso Vittorio Emanuele n. 184, con conseguente iscrizione nell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2010.8.521)035

Nomina del commissario ad acta presso l'Ente autonomo portuale di Messina.

Con decreto n. 1/Gab del 23 febbraio 2010, l'Assessore regionale per le attività produttive ha nominato l'arch. Maria Amoroso commissario ad acta presso l'Ente autonomo portuale di Messina per l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- pagamento degli emolumenti al personale e delle spese obbligatorie (utenze, obbligazioni già perfezionate);
- adozione degli atti, anche giudiziari, conservativi dei diritti e delle ragioni dell'ente, conseguenziali alla decisione n. 91/10 del 25 ottobre 2010 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
- adozione di eventuali atti indifferibili ed urgenti.

(2010.8.590)061

Nomina di un componente della commissione provinciale dell'artigianato di Palermo.

Con decreto n. 308/7S del 3 marzo 2010 dell'Assessore regionale per le attività produttive, la sig.ra Romano Ester, nata a Palermo il 10 giugno 1967, è stata nominata componente della commissione provinciale dell'artigianato di Palermo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986, come modificato dall'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 17/04, nella qualità di rappresentante dell'I.N.P.S.

(2010.11.737)009

Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5, in favore delle imprese artigiane singole od associate. Modifiche e proroga dei termini.

Nella versione integrale del bando di cui in epigrafe, pubblicate nei siti www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato e www.euro-infosicilia.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61, parte I, supplemento ordinario, del 31 dicembre 2009:

— il termine di scadenza per la presentazione delle istanze per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese artigiane singole od associate, procedura a graduatoria, di cui all'art. 7 del decreto n. 3453/7S del 28 dicembre 2009, di approvazione dell'avviso in argomento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, è prorogato di ulteriori 30 giorni. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 30 aprile 2010;

— nell'allegato 10 "Elenco delle attività ammissibili" è aggiunto il Codice Ateco 2007 30.12 con la seguente descrizione: Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive.

La versione integrale del decreto di modifica e proroga dei termini è pubblicata nel sito www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato.

(2010.12.825)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Ritiro in autotutela della circolare 16 luglio 2009, n. 4173.

Con decreto n. 2 dell'11 febbraio 2010 dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana è stata ritirata, in autotutela, la circolare dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 4173 del 16 luglio 2009, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34, parte I, del 20 luglio 2009, con la quale sono state fissate le modalità e le procedure di presentazione di proposte per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza e per le manifestazioni musicali di alto livello culturale promosse ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 9/2002 ed integrato dall'art. 24, comma 21, della legge regionale n. 19/2005 e dall'art. 55 della legge regionale n. 6/2009 e dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

Il decreto è consultabile, integralmente, nel sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali nella sezione decreti.

(2010.11.782)088

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Riammissione del Confidi denominato CO.PRO.FI. Consorzio Provinciale Fidi Enna Società Cooperativa a r.l., con sede in Enna, ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Si comunica che con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito n. 22 dell'8 febbraio 2010, è stato riammesso ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., il Confidi denominato "CO.PRO.FI." Consorzio provinciale di Enna Società cooperativa a r.l. con sede a Enna, via Leonardo Da Vinci n. 7.

(2010.8.566)039

Autorizzazione del progetto di fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Montemaggiore Belsito, società cooperativa con sede in Montemaggiore Belsito, nella Banca di credito cooperativo di Lercara Friddi, società cooperativa con sede in Lercara Friddi.

Con decreto n. 43 del 19 febbraio 2010 del dirigente del servizio credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e del credito, ai sensi degli artt. 56 e 57 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, è stato autorizzato, nei termini concordati dai rispettivi organi di amministrazione, il progetto di fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Montemaggiore Belsito, società cooperativa con sede in Montemaggiore Belsito (PA), nella Banca di credito cooperativo di Lercara Friddi, società cooperativa con sede in Lercara Friddi (PA), con il connesso progetto di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale dell'azienda incorporante il cui nuovo testo sarà il seguente:

«Art. 1

Denominazione. Scopo mutualistico

È costituita una società cooperativa per azioni denominata "Banca di credito cooperativo Valle del Torto - Società cooperativa".

La Banca di credito cooperativo Valle del Torto è una società cooperativa a mutualità prevalente.»

(2010.8.585)013

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta AMIA S.p.A., con sede legale in Palermo, per un impianto mobile per la triturazione dei rifiuti.

Con decreto n. 8 del 5 febbraio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rilasciato alla ditta AMIA S.p.A., con sede legale in Palermo, via Pietro Nenni n. 28, è stata concessa, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/06, l'autorizzazione per n. 1 impianto mobile per la triturazione dei rifiuti, per svolgere le operazioni D14 ed R4.

L'autorizzazione all'impianto è stata concessa per dieci anni a partire dalla data del presente decreto.

(2010.8.555)119

Approvazione del progetto di ampliamento relativo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi sito nel comune di Campobello di Licata.

Con decreto n. 10 del 10 febbraio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, rilasciato alla ditta Leone Calogero, con sede legale in via Aldo Moro, 49 nel comune di Ravanusa ed impianto sito in c/da Giangaragano, nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG), è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, da realizzarsi nell'area distinta in catasto al foglio n. 1, p.lla 301 (adiacente all'impianto già autorizzato con ordinanza commissariale n. 1205 del 6 dicembre 2005).

(2010.8.556)119

Autorizzazione alla società Horus s.r.l., con sede in Ragusa, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Acate.

Con decreto n. 23 del 18 febbraio 2010 del dirigente dell'ex servizio II, - Risorse minerarie ed energetiche - del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Ragusa il 19 febbraio 2010 al n. 273, serie 3 - alla società Horus s.r.l., con sede legale in Ragusa, via Stesicoro, 50/a - P. IVA 01388430884 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari a 2,520 MWp, da realizzare nel comune di Acate (RG) - c.da Sugherazzo - su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. di Ragusa al fg. 43, p.lle 198, 261 e 262.

(2010.11.780)087

Autorizzazione alla società SoleNico S.p.A., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Paternò.

Con decreto n. 30 del 19 febbraio 2010 del dirigente dell'ex servizio II del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa in data 2 marzo 2010 al n. 900 serie 3, è stata rilasciata alla società SoleNico S.p.A., con sede in Paternò (CT), c.da Archimandrita, 2 - codice fiscale 04543210878, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato "Tortora", della potenza di 996 kWp, da realizzarsi nel comune di Paternò (CT) c.da Archimandrita, ricadente nella particella 142 del foglio di mappa n. 99 del NCT del comune di Paternò.

(2010.11.777)087

Autorizzazione alla società Acque Sud s.r.l., con sede in Catania, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Misterbianco.

Con decreto n. 31 del 19 febbraio 2010 del dirigente dell'ex servizio II del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio di Catania in data 24 febbraio 2010 al n. 1188, serie 3, è stata rilasciata alla società Acque Sud s.r.l., con sede in Catania, via Zolfatai, 7 - codice fiscale 02180710879, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato "P3", della potenza di 881,280 kWp, da realizzarsi nel comune di Misterbianco (CT) c.da Quartararo, ricadente nelle particelle 30, 31, 924 (ex 32), 927 (ex 34), 928 (ex 34), 929 (ex 34), 35, 931 (ex 36), 923 (ex 32, 34, 36) del foglio di mappa n. 13 del NCT del comune di Misterbianco.

(2010.11.778)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Epoche e sedi per le sessioni di esami di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore - anno 2010.

Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, n. 13/2010/X dell'11 febbraio 2010, sono state fissate le epoche e le sedi delle sessioni d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore per l'anno 2010 come segue:

- febbraio: Trapani;
- marzo/aprile: Catania;
- maggio/giugno: Palermo;
- luglio/agosto: Caltanissetta;
- settembre/ottobre: Messina;
- novembre/dicembre: Siracusa.

(2010.8.568)091

Avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione alla graduatoria di avviamento nei cantieri regionali di lavoro.

Si rende noto che a decorrere dal 29 marzo 2010 e fino al 23 aprile 2010 i lavoratori che intendono partecipare alla formulazione della graduatoria per l'avviamento nei cantieri regionali di lavoro da istituire nei comuni della Sicilia ai sensi della legge regionale n. 6/2009 possono presentare la domanda presso tutti i Centri per l'impiego dell'Isola nonché nelle sedi degli sportelli multifunzionali i cui indirizzi possono essere reperiti nel sito della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina cantieri di lavoro.

Possono presentare domanda i lavoratori disoccupati di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti, che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere acquisite visitando il sito del Dipartimento lavoro all'indirizzo sopra indicato nonché presso i Centri per l'impiego e gli sportelli multifunzionali.

(2010.12.845)091

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Autorizzazione all'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da realizzare nei comuni di Augusta e Melilli.

Con decreto n. 1742 del 15 ottobre 2009 del dirigente del servizio II - Risorse minerarie ed energetiche - del dipartimento regionale industria, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Lentini il 27 ottobre 2009 al n. 788, serie III - atti privati all'impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - codice fiscale 01755470158 - partita I.V.A. 00533290342 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'eser-

cizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari a 13,2 MW, da realizzare nei comuni di Augusta e Melilli (SR), costituito da n. 3 sottocampi siti al di sopra delle gallerie artificiali denominate "Cozzo Battaglia", "San Fratello" e "Campana", ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo.

(2010.11.745)087

Autorizzazione alla soc. Aero Rossa s.r.l., con sede in Aragona, per l'installazione di un impianto eolico nelle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Con decreto n. 2078 del 3 dicembre 2009 del dirigente del servizio II - Risorse minerarie ed energetiche - del dipartimento regionale industria, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Agrigento il 17 dicembre 2009 al n. 3890 - serie 3 - alla soc. Aero Rossa s.r.l., con sede legale in Aragona, via delle Industrie - lotto 23, Z.I. Agrigento - codice fiscale 04249590870 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l'installazione di un impianto eolico di 90,00 MW da installare nelle contrade Cozzo Intronata, Portella Creta e Rocca Rossa, nelle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso.

(2010.11.747)087

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Messina.

Con decreto n. 45/U.O.B. S7. 01 dell'1 febbraio 2010, annotato alla ragioneria centrale per l'Assessorato reg.le LL.PP. al n. 6 il 10 febbraio 2010, del dirigente del servizio 7 del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stato assunto l'impegno definitivo di € 189.712,49 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, per la messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento sito a monte del condominio Il Gabbiano in via Consolare Pompea n. 473 nel comune di Messina.

(2010.8.563)090

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013, Regione siciliana - Avviso pubblico 17 marzo 2010, n. 8 per la presentazione di candidature per l'integrazione di una lista di revisori contabili ("long list") da incaricare per la certificazione delle spese nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul Fondo sociale europeo.

La Regione siciliana, in attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo Convergenza FSE per il periodo 2007/2013 (d'ora in poi P.O. FSE),

VISTO

— il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

— il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

— il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e successive modifiche;

— il Programma operativo del FSE obiettivo Convergenza 2007/2013 della Regione siciliana approvato con decisione della Commissione europea CE n. 6722 del 17 dicembre 2007 (P.O.R. FSE);

— il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008) "Re-

golamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

— il vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE P.O. 2007/2013 adottato nel mese di ottobre 2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

— il vademecum per gli operatori in attuazione del Programma operativo regionale Sicilia FSE 2007/2013;

CONSIDERATO CHE

— le dichiarazioni di spesa e il rendiconto finale di ogni singolo progetto finanziato dovranno essere accompagnati dalla certificazione delle spese effettuata da parte di un revisore contabile di cui al decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1982 ed al D.P.R. n. 474 del 20 novembre 1992, non legato da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto della certificazione;

— in ottemperanza a quanto prescritto al capitolo 7 del P.O. FSE, la Regione siciliana ha emanato l'avviso pubblico n. 10/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 29 del 26 giugno 2009 per la costituzione di un elenco (long list) di revisori contabili;

— che la Regione siciliana intende, attraverso il presente avviso pubblico, integrare l'elenco (long list) dei revisori contabili;

— i revisori contabili iscritti all'interno della long list potranno essere impiegati nelle attività relative al controllo di tutte le operazioni finanziate dal P.O. FSE Sicilia 2007/2013 gestite dall'autorità di gestione o dagli organismi intermedi;

— la funzione dei revisori contabili, assumendo carattere sistematico ed essendo un'azione di direzione e indirizzo da parte dell'autorità di gestione nei confronti dei soggetti che accedono alle operazioni finanziate, si configura quale elemento utile a soddisfare le previsioni dell'articolo 60, lettera d), del regolamento CE n. 1083/2006;

— l'operato dei revisori contabili si può inquadrare nel più ampio disegno volto ad assicurare adeguati livelli di efficacia ed efficienza ai sistemi di gestione e controllo che le autorità del P.O.R. sono chiamate a descrivere ai sensi dell'art. 21 e seguenti del regolamento CE n. 1828/2006;

— la spesa sostenuta per l'attività di certificazione operata dai revisori contabili, salvo ove diversamente stabilito, dovrà essere ricompresa dai beneficiari tra i costi indiretti dell'operazione, alla voce C1.3 Consulenze specialistiche, secondo quanto previsto nello schema standard di conto economico del progetto riportato nel vademecum per l'attuazione del P.O. FSE 2007/2013;

STABILISCE DI

— procedere all'integrazione della long list di revisori contabili per la certificazione finale delle spese dei progetti finanziati;

— invitare a presentare candidature per l'inserimento nella long list attraverso l'adozione del seguente avviso così articolato.

Art. 1

Finalità generali

Per una più efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e programmatici definiti nel Programma operativo FSE 2007/2013 della Regione siciliana approvato con decisione CE n. 6722 del 17 dicembre 2007, il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, autorità di gestione del P.O. FSE, intende procedere alla integrazione della long list dei revisori contabili, nell'ambito della quale, sulla base di criteri di abbinamento casuale condotto dagli uffici competenti, individuare i soggetti (persone fisiche) a cui i beneficiari dei progetti finanziati a valere sulle risorse del P.O. FSE devono conferire incarichi per la certificazione delle dichiarazioni di spesa e del rendiconto finale.

Art. 2

Oggetto

Oggetto dell'avviso è l'integrazione della long list dei revisori contabili per la certificazione delle dichiarazioni di spesa e dei rendiconti finali prodotti dai beneficiari del P.O. FSE 2007/2013.

L'avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'inserimento nella long list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale né dall'autorità di gestione del P.O. FSE, né dagli organismi intermedi, né dai beneficiari dei finanziamenti del FSE.

L'abbinamento del revisore iscritto ad un progetto finanziato dal FSE è prerogativa degli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, che lo comunicheranno al beneficiario/organismo attuatore e al revisore stesso.

L'incarico sarà conferito dal beneficiario al revisore mediante un modello obbligatorio di contratto definito dall'autorità di gestione.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione alla long list

Ai fini dell'iscrizione alla long list, i candidati dovranno produrre apposita documentazione che attesti il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere specifico.

Con riferimento ai requisiti di carattere generale, i candidati dovranno produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredata da una copia di un documento di identità valido, attestante:

- a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
- c) il godimento dei diritti civili e politici;
- d) la perfetta padronanza della lingua italiana;
- e) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- f) di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- g) l'assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;
- h) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- i) di non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore delegato e/o unico, cariche di socio non dipendente, negli organismi di formazione e orientamento accreditati/accreditandi presso la Regione siciliana e/o all'interno di qualunque organismo beneficiario di finanziamenti a valere sul P.O. FSE 2007/2013.

Con riferimento ai requisiti di carattere specifico, i candidati dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti producendo apposita documentazione:

- j) laurea conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/99 oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004, da documentarsi attraverso la produzione della copia del diploma o del certificato di laurea;
- k) in alternativa, conseguimento presso un'università straniera di una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti università italiane o dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e che abbiano, comunque, ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38, decreto legislativo n. 165/2001; art. 1, decreto legislativo n. 115/1992; art. 332 regio decreto n. 1592/1933). È onere del candidato dimostrare - pena l'esclusione - "l'equivalenza" mediante la produzione del documento che la riconosca;
- l) conoscenza informatica di base (applicativi di "office automation": elaboratore di testi, foglio di calcolo; browser internet e posta elettronica), risultante dal curriculum vitae;
- m) iscrizione da almeno due anni, maturati alla data di scadenza dell'avviso, al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1982 ed al D.P.R. n. 474 del 20 novembre 1992;
- n) esperienza documentabile nell'auditing dei rendiconti di spesa di progetti finanziati da programmi comunitari, risultante dal curriculum vitae.

In mancanza del requisito dell'esperienza professionale richiesto alla precedente lettera n), il revisore contabile dovrà dichiarare l'impegno a partecipare alla formazione, da superare con esito positivo, che sarà organizzata dal dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale nelle materie oggetto dell'avviso.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite all'Amministrazione e di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dichiarazione e dati falsi;
- di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dell'avviso.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla long list e agli incarichi di cui all'avviso.

Art. 4

Periodo di validità della long list e meccanismi regolatori

La long list di cui all'avviso ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione e giungerà a scadenza il 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe.

Dal punto di vista dei meccanismi regolatori della presentazione delle domande di iscrizione, come previsto dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 29 del 26 giu-

gno 2009, l'Amministrazione con l'avviso procede all'integrazione della long list consentendo la presentazione di nuove istanze con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle attività di selezione attivate a valere sull'avviso sarà garantita da risorse del P.O. FSE.

La spesa sostenuta per l'attività di certificazione operata dai revisori contabili, salvo ove diversamente stabilito, sarà inclusa dai beneficiari tra i costi indiretti dell'operazione, alla voce C1.3 Consulenze specialistiche secondo quanto previsto nello schema standard di conto economico del progetto, riportato nel vademecum per l'attuazione del P.O. FSE 2007/2013.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

6.1. Per candidarsi all'iscrizione alla long list, a pena di esclusione, dovranno essere compilati, in modo completo, e presentati i documenti di seguito descritti ed allegati all'avviso:

i) allegato A: domanda di candidatura e autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata in originale, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità, da idoneo documento attestante il titolo di studio posseduto nonché dalla copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (G.U.R.I.) con gli estremi di iscrizione al registro dei revisori contabili;

ii) allegato B: curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in originale.

Fermo restando l'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai punti i) e ii), alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto, non è necessario allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

L'autentica della firma per la domanda, autocertificazione e curriculum vitae dovrà essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di un documento di identità del soggetto firmatario, in corso di validità, chiaro e leggibile.

6.2. Le candidature devono essere redatte secondo le modalità di cui al precedente punto 6.1 e devono essere presentate a mano ovvero pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso Regione siciliana, Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, via Ausonia n. 122, entro le ore 13,00 del 31 dicembre 2010.

In caso di invio postale farà fede la data di ricezione del plico contenente la documentazione da parte dell'Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il plico contenente la documentazione dovrà essere chiuso e su di esso dovrà essere apposta la dicitura "Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di revisori contabili".

Art. 7

Ammissibilità delle candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:

- sono ricevute all'indirizzo ed entro la data di scadenza indicata nel precedente articolo 6, punto 6.2;
- sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comprovati dalla documentazione cartacea ivi prevista.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a verifica le dichiarazioni rese dal candidato con le modalità di cui all'art. 13 seguente.

Art. 8

Procedure e formazione elenco dei revisori contabili

La valutazione per l'ammissibilità delle candidature sarà effettuata da apposita commissione, nominata dal direttore generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

La commissione, periodicamente, prenderà in esame le domande inviate. I candidati che non risulteranno possedere i requisiti generali e/o i requisiti specifici richiesti per l'ammissibilità non saranno inseriti nella long list.

Gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati nel sito dedicato al FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

Si chiarisce che la costituzione e l'aggiornamento continuo della long list non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento in essa non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine all'affidamento dell'incarico. Non sus-

siste infatti obbligo per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri esposti nel successivo articolo 11. L'inserimento nelle liste, di cui all'avviso, non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione siciliana o di altre amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando il requisito di indipendenza che il revisore dovrà garantire nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9

Cancellazione dalla long list

La cancellazione dalla long list dei soggetti iscritti si effettua su richiesta scritta dell'interessato inviata all'autorità di gestione del P.O. FSE 2007/2013, ovvero d'ufficio nel caso:

- si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'iscrizione alla long list;
- si accerti l'inadempimento del revisore iscritto nell'espletamento dell'incarico conferito;
- di mancata accettazione per tre volte consecutive degli abbinamenti comunicati dall'Amministrazione, salvo non vengano fornite adeguate e dettagliate motivazioni.

Art. 10

Procedura di abbinamento dei revisori iscritti ai progetti

Il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale procede agli abbinamenti dei revisori inseriti nella long list ai progetti secondo la seguente procedura:

- a) sulla base di criteri di abbinamento casuale, assegnazione provvisoria ad ogni progetto da certificare di un iscritto alla long list;
- b) predisposizione dell'elenco dei nominativi degli esperti abbinati ai soggetti beneficiari per il conferimento dell'incarico di revisore contabile;
- c) approvazione dell'elenco provvisorio dei nominativi;
- d) comunicazione dell'abbinamento a ciascun revisore individuato e acquisizione da quest'ultimo, per ogni progetto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11;
- e) ripetizione della procedura di abbinamento per i casi di indisponibilità/incompatibilità;
- f) approvazione dell'elenco finale degli abbinamenti e comunicazione agli enti beneficiari.

L'autorità di gestione, a seconda della complessità del progetto, si riserva di stabilire il numero dei revisori da assegnare allo stesso.

Art. 11

Conferimento dell'incarico

A seguito dell'abbinamento provvisorio di cui al precedente articolo 10, l'Amministrazione comunica al revisore iscritto il/i progetto/i a cui è abbinato e acquisisce da quest'ultimo, per ogni progetto, la dichiarazione con cui attesta l'indipendenza dal beneficiario controllato.

A seguito del rilascio dell'attestazione, l'abbinamento diviene definitivo ed è comunicato al beneficiario.

Il conferimento dell'incarico dal beneficiario al revisore individuato avviene mediante sottoscrizione tra le parti di un contratto redatto secondo il modello obbligatorio definito dall'autorità di gestione.

Ferma restando la sorveglianza dell'Amministrazione sull'operato del revisore, il pagamento dei corrispettivi è responsabilità del soggetto beneficiario ed è disposto a valere sul progetto finanziato secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'avviso.

Art. 12

Compensi per l'incarico

Per ogni singolo incarico è previsto un compenso fino al 3% dell'ammontare dei costi diretti di ciascun progetto finanziato, salvo quanto potrà essere diversamente stabilito dall'Amministrazione con specifica disposizione.

Art. 13

Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento, sia prima che dopo l'inserimento nella long list, il controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal revisore e delle informazioni contenute nel curriculum vitae prodotto, anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione immediata dalla long list e la decadenza dagli incarichi di certificazione in corso.

L'Amministrazione procederà ad un attento e costante monitoraggio delle attività espletate dai revisori incaricati, che a tal fine saranno tenuti a trasmettere informazioni, dati e notizie che di volta in volta verranno richiesti secondo le modalità che verranno comunicate.

Tutti i dati e le informazioni assunti dall'Amministrazione saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 14

Tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente all'inserimento nella long list;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, servizio programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale con sede in Palermo, via Ausonia n. 122, CAP 90146, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza del personale dell'Amministrazione o dei terzi da questa delegati coinvolti a vario titolo nell'attuazione del P.O. FSE 2007/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nella long list e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto del consenso al trattamento comporta il mancato inserimento nella long list;

- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali";
- il responsabile per il trattamento dei dati è il direttore generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 15

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso la direzione generale del dipartimento.

Art. 16

Responsabile del procedimento

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione dell'avviso è il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, servizio programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale, via Ausonia n. 122, Palermo.

Art. 17

Norme di salvaguardia

L'avviso può essere modificato, sospeso o revocato in autotutela dall'Amministrazione, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano maturare alcun diritto all'iscrizione.

Art. 18

Informazioni

L'avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Esso è inoltre reso disponibile nel sito internet del FSE della Regione siciliana all'indirizzo <http://www.sicilia-fse.it>.

Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative, eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'avviso devono essere inoltrate al dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale per iscritto al seguente indirizzo e-mail: <http://www.sicilia-fse.it>.

Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno pubblicate all'interno del sito della Regione fino a 30 giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. 6, punto 6.2.

Art. 19

Allegati

L'avviso si compone di n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- allegato A "domanda di iscrizione alla long list dei revisori contabili da incaricare per la certificazione delle spese nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul Fondo sociale europeo"
- allegato B "Curriculum vitae europass"

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale: MONTEROSSO

Allegato A**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LONG LIST DEI REVISORI CONTABILI DA INCARICARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO**

Regione siciliana
Dipartimento regionale dell'istruzione
e della formazione professionale
Via Ausonia, 122 - 90146 Palermo

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov. il/...../.....,
residente a prov. in
via/piazza n., tel.
cell. email codice
fiscale P. Iva in
possesto del seguente titolo di studio:
conseguito presso l'Università degli Studi di
nell'anno, in riferimento al presente avviso pubblico per la in-
tegrazione di un elenco di esperti

CHIEDE

di essere iscritto/a alla long list dei revisori contabili da incaricare per la certificazione delle spese nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul Programma operativo regionale dell'Obiettivo Convergenza FSE per il periodo 2007-2013 della Regione siciliana, approvato con decisione CE n. 6722 del 17/12/2007.

Consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere

DICHIARA

— di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea (.....);
— di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di
.....;
— di godere dei diritti civili e politici;
— di avere una perfetta padronanza della lingua italiana;
— di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
— di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
— di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato ovvero per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti pendenti che impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;

— di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
— di non ricoprire cariche direttive, cariche di amministratore delegato e/o unico, cariche di socio non dipendente negli organismi di formazione e orientamento accreditati/accreditandi presso la Regione siciliana e/o all'interno di qualunque organismo beneficiario del finanziamento a valere sul P.O. FSE 2007/2013.

In riferimento ai requisiti di carattere specifico di cui all'art.3 dell'avviso

DICHIARA

1) di possedere la laurea in
conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/99;
2) di possedere la laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. del 5 maggio 2004 in;
3) di avere una conoscenza informatica di base;
4) di essere iscritto/a al registro dei revisori contabili al n. con decorrenza;
5) di avere esperienza documentabile nell'auditing dei rendiconti di spesa di progetti finanziati da programmi comunitari;
6) in alternativa al requisito di esperienza professionale previsto dall'art. 3 lett. n), di impegnarsi a partecipare alla formazione che sarà organizzata dal dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale nelle materie oggetto del presente avviso;
7) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dichiarazione e dati falsi;
8) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.

Allega:

— curriculum vitae in formato europass, reso in forma di autocertificazione datato e firmato in ogni sua pagina;
— copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma autografa;
— copia del diploma o della certificazione di laurea così come indicato all'art. 3 dell'avviso;
— copia della *Gazzetta Ufficiale* da cui si evince l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Luogo e data

Firma

Allegato B**Curriculum Vitae Europass**

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni)

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione desiderata/Settore professionale	Facoltativo (v. istruzioni)																								
Esperienza professionale																									
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)																								
Lavoro o posizione ricoperti																									
Principali attività e responsabilità																									
Nome e indirizzo del datore di lavoro																									
Tipo di attività o settore																									
Istruzione e formazione																									
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)																								
Titolo della qualifica rilasciata																									
Principali tematiche/competenze professionali possedute																									
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione																									
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Facoltativo (v. istruzioni)																								
Capacità e competenze personali																									
Madrelingua(e)	Precisare madrelingua(e)																								
Altra(e) lingua(e)																									
Autovalutazione																									
Livello europeo (*)																									
Lingua																									
Lingua																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Comprensione</th> <th colspan="2">Parlato</th> <th colspan="2">Scritto</th> </tr> <tr> <th>Ascolto</th> <th>Lettura</th> <th>Interazione orale</th> <th>Produzione orale</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Comprensione		Parlato		Scritto		Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale														
Comprensione		Parlato		Scritto																					
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale																						
	(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue																								
Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Ulteriori informazioni	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)																								
Allegati	Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)																								
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".																								
Firma																									

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di interventi di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 2643 del 28 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 2010, reg. n. 1, foglio n. 6, è stato preso atto della perizia di variante dell'intervento relativo ai lavori di ammodernamento della strada comunale extraurbana Albereto - Sant'Andrea - Marrigo, nel territorio del comune di Nicosia (EN), inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/548 dell'importo totale di € 371.000,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 2644 del 28 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 2010, reg. n. 1, foglio n. 7, è stata impegnata la somma di € 2.606.400,00 dell'intervento relativo ai lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e accessibilità sulla S.S. 121 nel tratto ad elevata pericolosità ricadente nell'area produttiva, nel territorio del comune di Misterbianco (CT), inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/037.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 2645 del 28 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 2010, reg. n. 1, foglio n. 7, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell'intervento relativo ai lavori di completamento del collegamento Scillato - zona cava a S.P. 9 per Cammisini, nel territorio del comune di Scillato (PA), inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/068 dell'importo totale di € 425.000,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici n. 2646 del 28 dicembre 2009, registrato in data 29 gennaio 2010, reg. n. 1, foglio n. 8, dalla Corte dei conti, è stato finanziato l'intervento relativo ai lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina - Mascà, nel territorio del comune di Cassaro (SR), inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/0079 dell'importo totale di € 1.300.000,00.

(2010.8.593)133**ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI****P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 311/A - Agriturismo "Diversificazione verso attività non agricole" - Avviso di proroga e modifica dei termini.**

Si dà avviso della proroga e modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 9 ottobre 2009, parte I, come indicato nella tabella sottostante:

- 1ª sottofase dal 12 ottobre 2009 al 30 aprile 2010;
- 2ª sottofase dal 15 novembre 2010 al 14 febbraio 2011;
- 3ª sottofase dal 12 settembre 2011 al 12 gennaio 2012;
- 4ª sottofase dal 12 settembre 2012 al 12 dicembre 2012.

(2010.12.826)003**P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 311/C - Didattica "Diversificazione verso attività non agricole" - Avviso di proroga e modifica dei termini.**

Si dà avviso della proroga e modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, parte I, come indicato nella tabella sottostante:

- 1ª sottofase dal 30 novembre 2009 al 30 aprile 2010;

- 2ª sottofase dal 15 ottobre 2010 al 14 febbraio 2011;
- 3ª sottofase dal 1 settembre 2011 al 10 gennaio 2012.

(2010.12.827)003**ASSESSORATO DELLA SALUTE****Multiservizi S.p.A. Proroga dell'accordo modificativo del 7 novembre 2005 e della convenzione accessoria "Progetto Borsellino", sottoscritta in data 2 agosto 2007.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 149/10 del 5 febbraio 2010, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta regionale in data 15 dicembre 2009 n. 537, sono stati prorogati agli stessi patti e condizioni per la durata massima di sei mesi e precisamente dall'1 gennaio al 30 giugno 2010, l'atto attualmente vigente "Accordo modificativo del contratto di servizio dell'8 gennaio 2001 integrato con le convenzioni del 25 febbraio 2002 e del 4 novembre 2003", stipulato in data 7 novembre 2005 e la convenzione accessoria "Modello operativo condiviso e integrato di umanizzazione dell'accesso ed utilizzo dei servizi socio-sanitari per minori e adulti affetti da patologie croniche", c.d. "Progetto Borsellino", stipulata, in data 2 agosto 2007, fra l'Assessorato regionale della sanità e la società mista Multiservizi S.p.A.

(2010.8.541)008**Accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di otorinolaringoiatria del dott. Costantino Sferrazza, sito in Canicattì.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 163/10 dell'8 febbraio 2010, essendo stati verificati positivamente dall'ASL 1 di Agrigento i requisiti di legge ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla direttiva assessoriale prot. n. 881/Gab. del 21 gennaio 2009 e in accordo con il parere n. 447 del 15 settembre 2009 espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, l'ambulatorio di otorinolaringoiatria del dott. Costantino Sferrazza sito in Canicattì (AG), via Cap. Maira n. 15, è stato istituzionalmente accreditato.

(2010.8.543)102**Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti veterinari.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 299/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario 19-423 già in possesso della ditta Schininà Giovanni è stato volturato alla ditta Schininà Giovanni & Figli s.s.

Lo stabilimento sito in Ragusa nella contrada San Giacomo mantiene l'approval number 19-423 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.527)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 300/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario D8T1V già in possesso della ditta Ruggeri Giuseppe di Ruggeri Pietro è stato volturato alla ditta Ruggeri Domenico.

Lo stabilimento sito in San Pier Niceto (ME) nel corso Italia, 26, mantiene l'approval number D8T1V e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.526)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 316/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario B2R75 già in possesso della ditta Cieffe s.r.l. è stato volturato alla ditta Magi s.r.l.

Lo stabilimento sito in Canicattì (AG) nella contrada Carnara mantiene l'approval number B2R75 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.524)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 317/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario 256/CSM già in possesso della ditta Arena Flavia è stato volturato alla ditta Flavia Arena s.n.c. di Nicola Arena & C.

Lo stabilimento sito in Messina nella via Santa Domenica - Villaggio Torre Faro mantiene l'approval number 256/CSM e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.525)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 302/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Salittica Service s.r.l., con sede in Milazzo (ME) nella via Acque Virole, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio della nuova attività di preparazione di prodotti della pesca trasformati e composti.

Lo stabilimento mantiene l'approval number unico 2864 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.562)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 309/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Sammataro Gaspare, con sede in Tusa (ME) nella via Orientale n. 54, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti a base di carne nella tipologia di salumeria cruda.

Lo stabilimento mantiene l'approval number C2P9N e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.528)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 311/10 del 12 febbraio 2010, lo stabilimento della ditta C'è pasta per te di Gaudino Giuseppe & C. s.a.s., con sede in Santa Margherita Belice (AG) nella via Libertà, comparto 128, lotto 1, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio dell'attività di fabbricazione, confezionamento sottovuoto e surgelazione di pasta fresca e prodotti a base di carne nella tipologia di pasta fresca farcita con carne e altri prodotti di origine animale.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number G331E e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.8.529)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 310/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario 19 459 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta F.lli Tumino Giorgio e Giovanni & C. s.n.c., con sede in Ragusa nella contrada Castiglione Tresauro, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2010.8.534)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 312/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario 19 125 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Ferina Audenzia, con sede in Sambuca di Sicilia (AG) nella contrada San Giacomo, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2010.8.531)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 313/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario MOD6R a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Emmeffe di Madonia Francesca, con sede in Delia (CL) nella via Diaz, n. 216, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2010.8.533)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 314/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario A6T2V a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Valledoro di Sicilia s.r.l., con sede in Caltanissetta nella via Serra della Difesa, n. 13, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2010.8.532)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 315/10 del 12 febbraio 2010, il riconoscimento veterinario 19 174 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta G.M. di Monachello Gaetano & Figli s.r.l., con sede in Palma di Montechiaro (AG) nella contrada Orti, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2010.8.530)118

Modifica del decreto 30 novembre 2007, concernente elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento istituzionale dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania.

Con decreto n. 340/10 del 17 febbraio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato modificato il decreto di accreditamento - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, del centro riabilitativo Associazione assistenziale Villa Sandra, sito in corso Italia nn. 76-84, Paternò (Catania), limitatamente al numero delle prestazioni che risultano così distinte: n. 76 prestazioni domiciliari e n. 97 prestazioni ambulatoriali giusta autorizzazione sanitaria dell'ex Azienda USL 3 di Catania prot. n. 51405/DP del 28 aprile 2008.

(2010.8.589)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale dell'ambiente n. 21 del 29 gennaio 2010, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Pasquale Mormino & Figlio s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Termini Imerese (PA), via Lungomolo n. 16, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di preparazione di zolfo ventilato per l'agricoltura.

(2010.8.551)119

Con decreto del dirigente del servizio 3° del dipartimento regionale dell'ambiente n. 22 del 29 gennaio 2010, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla dit-

ta FO.CA.T. s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Valderice (TP), c.da Sciara n. 78, la voltura dei decreti n. 119 del 5 febbraio 2003, n. 1355 del 22 dicembre 2004 e n. 590 del 20 luglio 2005 per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di ossido di calcio.

(2010.8.553)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo al rinnovo con ampliamento di una cava di calcare in territorio del comune di Gela.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, con decreto n. 35 del 9 febbraio 2010, ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., recepito con l'art. 91 della legge regionale n. 6/01, per il progetto relativo al rinnovo con ampliamento di una cava di calcare sita in c.da Mautana Morretta in territorio del comune di Gela (CL) e interessante le particelle nn. 54, 65, 192, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 53, 183, 191, 198, 214, 215 e 217 del foglio di mappa n. 2 e le particelle 32, 39 e 41 del foglio di mappa n. 3 del N.C.T. del summenzionato comune - committente: ditta Cava F.M. di Greco Filippo & C. s.n.c., con sede in Gela (CL) - c.a.p. 93012 - via Maria SS. delle Grazie.

(2010.8.552)095

Adozione dell'allegato A del regolamento di vigilanza denominato Caratteristiche, dotazione e modalità d'uso della divisa e del distintivo dell'Ente Parco dei Nebrodi.

Con decreto n. 37 del 9 febbraio 2010, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente ha adottato l'allegato A del regolamento di vigilanza denominato: "Caratteristiche, dotazione e modalità d'uso della divisa e del distintivo" dell'Ente Parco dei Nebrodi.

(2010.8.550)007

**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

Piano di propaganda turistica 2010.

Con decreto n. 93/Gab. del 29 dicembre 2009 reg.to alla Corte dei conti l'11 marzo 2010, reg. 1 fg. 25, l'Assessore regionale per il turismo, sport e lo spettacolo ha approvato e reso esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 46, il Piano di propaganda turistica 2010.

Il programma degli interventi potrà essere integralmente consultato presso il sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo www.regione.sicilia.it/turismo pagina documenti.

(2010.12.847)111

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Con decreto n. 5 del 17 febbraio 2010, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, il sig. Viola Salvatore, nato a Catania l'1 aprile 1961 e residente a Riposto in via Dei Gerani n. 4.

(2010.8.570)111

Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regionale.

Con decreto n. 6 del 17 febbraio 2010, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide turistiche, sezione ad esaurimento, elenco provinciale di Enna, il sig. Guglielmo Simone, nato a Enna il 7 gennaio 1965, per l'esercizio della professione nel comprensorio di Sperlinga-Nicosia.

(2010.8.570)111

CIRCOLARI

**ASSESSORATO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

CIRCOLARE 8 marzo 2010, n. 1.

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

In relazione all'entrata in vigore dell'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 (Norme sul deposito di carburanti agricoli), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 14 agosto 2009, n. 38, parte I, supplemento ordinario, si ritiene opportuno chiarire le refluenze nel vigente quadro normativo di settore.

Con detta norma di recepimento del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, viene adeguata la normativa regionale alla norma nazionale del settore agricolo.

Pertanto, i depositi di prodotti petroliferi utilizzati per le attività delle aziende agricole e agromeccaniche ubicati all'interno delle stesse, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, sino alla capacità di 25 mc., non necessitano di autorizzazione amministrativa. Inoltre, i contenitori-distributori mobili per carburanti di categoria C destinati al rifornimento di macchine e di automezzi utilizzati all'interno delle attività prima indicate non necessitano dell'autorizzazione prevista all'art. 19, ultimo comma, del decreto n. 45 del 12 giugno

2003, come sostituito con decreto n. 695 del 4 maggio 2007 (Modifica del decreto n. 45/2003).

Le attività prima indicate rimangono soggette, in ogni caso, alle norme vigenti in materia di sicurezza, fiscale, urbanistica ed ambientale.

Il dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive: Vernuccio

(2010.11.761)087

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

CIRCOLARE 12 marzo 2010, n. 3.

Riscatto dei periodi di impegno in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468) - Circolare INPS n. 33 del 5 marzo 2010.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA

ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
 ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
 ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE
 SOCIALI E IL LAVORO - UFFICIO DI GABINETTO
 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
 ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIE-
 GO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

La direzione generale dell'INPS - Direzione centrale pensioni e direzione centrale bilanci e servizi fiscali, ha diramato la circolare n. 33 del 5 marzo 2010 con la quale vengono fornite disposizioni in merito alle modalità di copertura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione.

Al fine di consentire la divulgazione presso quanti ne hanno interesse, si allega alla presente la richiamata circolare dell'Istituto, con invito agli uffici periferici del lavoro di disporre la massima diffusione anche attraverso centri per l'impiego e gli sportelli multifunzionali.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.

Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative: Lo Nigro

Allegato

CIRCOLARE 5 marzo 2010, n. 33

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468).

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
 AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
 AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E DIRIGENTI MEDICI
 e, p.c. AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DI VIGILANZA
 AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI
 AL MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI DELEGATO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
 AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Sommario: vengono fornite disposizioni in merito alle modalità di copertura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione.

Premessa

Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in vigore il 23 gennaio 1998, ha dettato disposizioni di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".

Com'è noto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

A partire dall'1 agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento.

In virtù dell'art. 8, comma 19, del decreto legislativo n. 468/1997 in oggetto, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

1. *Esercizio della facoltà di riscatto*

L'articolo 8, comma 19, del decreto legislativo n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di impegno in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio.

Ne consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l'accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione.

Alla facoltà in trattazione esercitabile anche per una sola parte dei periodi in esame possono perciò accedere tutti i lavoratori che non hanno percepito l'assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto.

La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti e non è soggetta a termini di decadenza.

Poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d'ufficio e sono rilevabili direttamente dall'estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.

2. *Modalità di calcolo dell'onere di riscatto*

Come dispone l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 184/1997, l'onere da porre a carico degli interessati deve essere determinato con modalità diverse, in relazione all'anzianità contributiva di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meno o almeno 18 anni di contribuzione), fatta valere dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995.

I periodi oggetto di riscatto possono, pertanto, rientrare nel sistema di calcolo retributivo o in quello contributivo in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31 dicembre 1995 ed alla loro collocazione temporale.

Secondo i criteri di carattere generale vigenti alla data di presentazione della relativa domanda, l'onere di riscatto verrà perciò quantificato con le modalità della riserva matematica (art. 2, c. 4, decreto legislativo n. 184/1997) e/o del calcolo percentuale (art. 2, c. 5, decreto legislativo n. 184/1997).

In merito si ribadisce che tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sono interessati dal solo sistema di calcolo retributivo.

Si precisa peraltro che, laddove l'interessato faccia valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e raggiunga o superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU anteriore all'1 gennaio 1996, anche il calcolo dell'onere relativo ai periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica.

3. *Retribuzione imponibile da utilizzare ai fini del calcolo*

Qualora, alla data della domanda, il richiedente faccia valere anche un solo contributo settimanale effettivo, utile ai fini della misura della pensione, il calcolo dell'onere di riscatto dovrà essere determinato su tale base imponibile e secondo i criteri generali, come di seguito specificati.

Nel caso in cui si debba definire l'onere di riscatto secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo si determinerà la relativa riserva matematica sulla base della retribuzione pensionabile maturata alla data di presentazione della domanda e degli ulteriori elementi di calcolo (anzianità contributiva, aliquota di rendimento e coefficiente attuariale collegato ad età, sesso ed anzianità contributiva complessiva), fatti valere alla medesima data.

Nel caso in cui, invece, il periodo oggetto del riscatto verrà valutato nella futura prestazione secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, e si debba perciò procedere al calcolo percentuale, si prenderà a riferimento la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria dal datore di lavoro nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed in mancanza dei dodici mesi si prenderà in considerazione la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportandola ad anno. L'onere di riscatto verrà definito sulla base di tale retribuzione, dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda e del numero di settimane oggetto del riscatto.

Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione, l'onere di riscatto, qualunque sia il sistema di calcolo da applicare, dovrà essere invece quantificato sulla base di una retribuzione "convenzionale", corrispondente al minimale settimanale determinato in applicazione dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data della domanda di riscatto.

Al verificarsi di tale ultima circostanza e nell'ipotesi di calcolo con i criteri della riserva matematica, le retribuzioni convenzionali dei periodi oggetto di riscatto che rientrano fra quelli utili ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile devono essere "attualizzate" all'anno cui si riferiscono, previa svalutazione, da effettuare secondo le indicazioni fornite con circolare n. 24 del 26 gennaio 1995.

4. Definizione del valore di copertura da accreditare ai periodi riscattati

Una volta conclusa l'operazione di riscatto con l'integrale pagamento del relativo onere, si procederà all'accredito dei periodi riconosciuti, attribuendo loro un valore retributivo di copertura sulla base dei criteri indicati ai seguenti punti a) e b).

Tale accredito, che determina la copertura contributiva ai fini della misura della pensione, verrà identificato dal codice ARPA UNEX 472, appositamente istituito.

a) Periodi interessati dai criteri della riserva matematica

Nel caso in cui l'onere sia stato determinato secondo i criteri della riserva matematica, a ciascuna settimana riscattata dovrà essere accreditato un valore di copertura pari alla retribuzione pensionabile utilizzata ai fini del calcolo, debitamente "attualizzata" sulla base dei coefficienti di rivalutazione vigenti nell'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto ed individuati in relazione agli anni solari in cui si colloca il periodo riscattato (si applicano i criteri illustrati al punto 1 della circolare n. 24 del 26 gennaio 1995).

Detta operazione consente, come noto, di evitare che la retribuzione pensionabile presa a base per la determinazione dell'onere se accreditata al periodo di riscatto in misura identica a quella utilizzata in fase di calcolo possa assumere un valore diverso (superiore o inferiore) per effetto di eventuale rivalutazione, conseguente alla relativa collocazione temporale, nel caso in cui dovesse a sua volta rientrare nel periodo utile a definire la retribuzione pensionabile per il calcolo di altra prestazione.

b) Periodi interessati dal calcolo in misura percentuale

Nel caso in cui l'onere sia stato determinato utilizzando il calcolo a percentuale a ciascuna settimana del periodo riscattato deve essere accreditato un valore di copertura esattamente corrispondente alla retribuzione utilizzata per il calcolo, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso.

Ciò in linea con la previsione dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 184/1997, che dispone la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto con effetto dalla data della relativa domanda.

5. Efficacia dei periodi riscattati

La contribuzione acquisita mediante riscatto si colloca contestualmente ai periodi accreditati figurativamente ai fini del diritto a pensione. A seguito dell'operazione di riscatto, i relativi periodi saranno quindi utili anche ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

La contribuzione da riscatto è utile a perfezionare i requisiti contributivi richiesti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria ma non ai fini della determinazione del contributo volontario. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 7, c. 1, del decreto legislativo n. 184/1997, l'importo del contributo volontario è determinato in base alla retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria.

La contribuzione in esame non è utile neppure a perfezionare il requisito contributivo richiesto per l'accredito di contribuzioni figurative.

I lavoratori socialmente utili, effettuato il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato, figurativamente acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto "iscritto" al FPLD.

Nulla è innovato in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell'onere, alle condizioni ed ai termini di decadenza dalla facoltà di riscatto.

6. Istruzioni operative

Per la gestione dei riscatti in esame in procedura automatizzata è stato istituito un apposito codice "tipo pratica" (LSU468) e sono in corso le operazioni di aggiornamento degli applicativi di calcolo dell'onere da porre a carico degli interessati.

Le istruzioni per l'utilizzo delle procedure verranno fornite con successivo messaggio.

7. Istruzioni contabili

Le somme versate dagli interessati a titolo di riscatto del periodo di occupazione in lavori socialmente utili sono rilevate al conto GPA 54/061; quindi, la procedura provvede ad attribuire le somme stesse al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con imputazione in DARE del suddetto GPA 54/061 e in AVERE del conto FPR 22/079, già esistente.

Nel caso di versamenti rateali la procedura stessa provvede ad imputare la quota capitale in AVERE del già citato conto FPR 22/079 e la quota interessi in AVERE del conto FPR 24/010, anch'esso già esistente.

Il direttore generale: Mauro Nori

Allegato n. 1

Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Art. 8

Disciplina dell'utilizzo nelle attività

Omissis

19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Allegato n. 2

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici." (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997).

(omissis)

Capo II

Disposizioni in materia di riscatto

Art. 2.

Corsi universitari di studio

Omissis

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

4 bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall'1 gennaio 2008.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinata dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

5 bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

Art. 4.

Modalità dei riscatti

1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

(omissis)

(2010.11.773)091

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. 6.

Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2009/2010 e bando per l'assegnazione delle borse di studio.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL TRAMITE DEI
PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFF. SCOL. REG. PER LA SICILIA
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA
GENERALE
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLI-
TICHE SOCIALI E DEL LAVORO
ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL'A.N.C.I. - SICILIA

Si formula la presente per trasmettere, in allegato, il "Bando" per l'assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2009/2010.

Al fine di consentire l'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso procedimentale affidato ai soggetti individuati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da concludersi nei termini nello stesso indicati:

- 1) Le province, all'atto del ricevimento della presente, informeranno tempestivamente e formalmente i comuni sui quali esercitano la propria competenza territoriale che nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte prima - del giorno 26 marzo 2010 sarà pubblicata la presente circolare, il bando in oggetto ed il suo allegato. Gli atti citati potranno essere scaricati dal sito www.regione.sicilia.it/bbcaa/pi/info/news.html. Dallo stesso indirizzo potrà essere scaricata l'applicazione informatica per la compilazione degli elenchi degli aventi diritto.
- 2) Si precisa, ad ogni buon fine, che la pubblicazione nel sito della presente circolare equivarrà a formale notifica agli interessati.
- 3) I comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche, elementari e medie inferiori statali e paritarie, sulle quali esercitano la propria competenza territoriale, il "Bando" in oggetto. Le istituzioni scolastiche potranno acquisirlo utilizzando il medesimo indirizzo www.regione.sicilia.it/bbcaa/pi/info/news.html. Avranno, anche, cura di affiggere copia del "Bando" sul proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione, e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati, fornendo agli stessi il formulario allegato al bando, necessario ai fini della corretta partecipazione.

I comuni inoltre:

- a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 4 giugno 2010, procedendo all'istruzione delle stesse al fine di verificarne l'ammissibilità. Sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconosci-

mento e la rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;

- b) effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati sull'applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;
 - c) cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto distinto per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) ordinato in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato dal "Bando";
 - d) provvederanno all'affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti. Gli stessi, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto via e-mail, all'indirizzo uob17istruzione@regione.sicilia.it, oltre che in unica copia cartacea, unitamente al provvedimento di approvazione in duplice copia, entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2010 allo scrivente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - servizio XIII - Diritto allo studio - via Ausonia, n. 122 - 90146 Palermo.
- 3) Le province trasmetteranno alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il "Bando" in oggetto (ove ne ricorrano le condizioni, potranno utilizzare il medesimo percorso individuato al precedente punto 1). Avranno, anche, cura di affiggere copia del "Bando" al proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi il formulario allegato al bando necessario a consentirne la corretta partecipazione. Le stesse:
- a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 4 giugno 2010, procedendo all'istruzione delle stesse al fine di verificarne l'ammissibilità. Sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
 - b) effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati sull'applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;
 - c) cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto per le scuole secondarie di II grado ordinato in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato dal "Bando";
 - d) provvederanno all'affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti. Le stesse, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto via e-mail, all'indirizzo

uob17istruzione@regione.sicilia.it, oltre che in unica copia cartacea, unitamente al provvedimento di approvazione in duplice copia, entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2010 allo scrivente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - servizio XIII - Diritto allo studio - via Ausonia, n. 122 - 90146 Palermo.

Le amministrazioni interessate (istituzioni scolastiche, comuni e province) dovranno avvalersi, per la compilazione degli elenchi e delle graduatorie, esclusivamente dell'applicativo di cui al punto 1). In caso contrario gli elenchi saranno restituiti e non si procederà alla attribuzione dei benefici previsti dal bando e sarà necessario il reinvio degli stessi su supporto adeguato.

- 4) La collaborazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie è richiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, ed in particolare ai sensi dell'art. 9, il quale, tra l'altro, testualmente recita "L'Amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della Regione e del personale ivi in servizio ...". Le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, utilizzare le procedure informatiche e le misure organizzative messe a disposizione dalle province regionali di riferimento, al fine di fornire una proficua collaborazione.
- 5) Lo scrivente dipartimento, sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi dalle province e dai comuni:
 - a) procederà alla redazione del piano di riparto, determinando l'importo individuale delle borse di studio, distinto per ogni ordine e grado di scuola;
 - b) accrediterà le somme a favore delle province e dei comuni che a loro volta provvederanno ad erogare il contributo in tempi immediatamente successivi all'avvenuta riscossione del finanziamento regionale, per evitare ritardi a danno dei cittadini beneficiari.

A tal fine, sarà cura delle amministrazioni destinatarie delle somme rendicontare lo scrivente dipartimento sulle erogazioni effettuate entro e non oltre 180 gg. dalla data di accredito.

Nell'eventualità si verifichi un'eccedenza del finanziamento regionale rispetto alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari del contributo, dovrà essere restituita mediante versamento della stessa alle entrate del bilancio della Regione siciliana, capo 11 - cap. 3726.

Si fa, infine, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da parte dello Stato.

Si confida nella collaborazione degli enti, degli uffici in indirizzo e delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, al fine di assicurare agli utenti un servizio sempre migliore e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale: Monterosso

Allegati

B A N D O

per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2009/2010.

Art. 1

Fonti normative

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente bando è costituita:

- 1) dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- 2) dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione";
- 3) dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 30 luglio 2008, che approva il piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 2008.

Le modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normativa:

- 1) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- 2) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 448";
- 3) Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- 4) D.P.C.M. 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Oggetto dell'intervento

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado) a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

Art. 3

Misura dell'intervento

La borsa di studio, oggetto dell'intervento, sarà erogata secondo i seguenti importi minimi:

- a) nella misura minima di € 51,64=, pari al tetto minimo di spesa sostenuta che consente l'ammissione al beneficio;
- b) in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, se compresa tra detto importo minimo, ed i seguenti importi:
 - 1) € 70,00 = per le scuole primarie,
 - 2) € 100,00 = per le scuole secondarie di I grado,
 - 3) € 140,00 = per le scuole secondarie di II grado.

Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano di riparto di livello provinciale, riservandosi di determinare l'importo individuale definitivo da assegnare in rapporto al numero complessivo di beneficiari ed alle disponibilità di bilancio.

L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.

Art. 4

Tipologia delle spese ammissibili

Preliminarmente, si richiama l'art. 5, comma 2), del già citato D.P.C.M. n. 106/2001 per sottolineare che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, la spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra l'1 settembre 2009 e il 30 aprile 2010, data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.

Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001 sono così di seguito descritte:

- A) Spese connesse alla frequenza della scuola:
 - somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto;
 - corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi;
 - rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'ente locale (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nell'ipotesi che per le stesse il

richiedente non abbia avanzato istanza per l'ottenimento del buono scuola previsto dalla legge regionale n. 14/2002);

- B) Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'interno del comune di residenza;
- C) Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli enti locali o in esercizi interni alla scuola;
- D) Spese per sussidi scolastici;
- E) Spese sostenute per l'acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbligatori.

Art. 5

Soggetti beneficiari

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94.

Tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 155 del 6 luglio 2001).

Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regione siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre regioni.

Art. 6

Modalità per la partecipazione

Ai fini della partecipazione, a pena d'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:

- 1) "Domanda di borsa di studio", che dovrà essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dai seguenti allegati:
- 1a) Fotocopia della "Attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 155 del 6 luglio 2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2008 e recante timbro e firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia. Tale "Attestazione", previa compilazione della "Dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere resa dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti;
- 1b) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;
- 1c) fotocopia del codice fiscale.

Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva, per il tramite degli enti preposti alla realizzazione dell'intervento, di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

L'istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del giorno 30 aprile 2010 e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Avverso tali elenchi potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all'albo degli enti in questione.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 (Legge 10 marzo 2000, n. 62)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Modulo da consegnare alla segreteria della scuola di appartenenza dello studente entro il giorno 30 aprile 2010.

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
ovvero
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA

PROVINCIA
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
NUMERO CIVICO C.A.P.
TELEFONO

nella qualità di (genitore o avente la rappresentanza legale) dello/a studente/ssa;

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
PROVINCIA
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
NUMERO CIVICO C.A.P.
TELEFONO

Chiede

l'erogazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2009/2010, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2009/2010

ISTITUZIONE SCOLASTICA
COMUNE
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
NUMERO CIVICO C.A.P.
TELEFONO

CLASSE FREQUENTATA
ISTITUZIONE SCOLASTICA (apporre una "X" accanto alla scuola frequentata) STATALE PARITARIA
SCUOLA (apporre una "X" accanto alla scuola frequentata)
 PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO
 SECONDARIA DI 2° GRADO

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto, nella qualità di richiedente, dichiara:

- a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2009/2010, una spesa complessiva di €
- b) che la fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. - redditi 2008) è conforme all'originale.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che è in possesso della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta dell'Amministrazione.

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione siciliana e gli enti locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal decreto legislativo n. 196/2003.

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra regione.

Lo scrivente allega alla presente:

- 1) fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell'anno 2008 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un anno);
- 2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3) fotocopia del codice fiscale.

Data

Firma del richiedente

(2010.11.758)088

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 9 marzo 2010, n. 1.

Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superfici ai sensi del reg. CE n. 1698/05 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010.

AI PRODUTTORI INTERESSATI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE DELLA
SICILIA
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 59 del 24 dicembre 2009, prot. n. 2797/UM, l'AG.E.A. ha dato istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del reg. CE n. 1698/2005 ed ha, contestualmente, dettato le modalità di presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2010.

In relazione a quanto in oggetto indicato, si richiama l'attenzione al punto 7.1 della predetta circolare che fissa il termine di presentazione per la domanda di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - misura H ex reg. CE n. 1257/99 ed ex reg.

CEE n. 2080/92 (entrambe corrispondenti alla misura 221 del P.S.R. Sicilia 2007/2013).

Il termine di cui sopra viene perentoriamente fissato entro il 9 giugno 2010 ed oltre tale data la domanda di pagamento sarà considerata irricevibile.

La domanda di pagamento va compilata telematicamente utilizzando la funzionalità on-line dell'AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del C.A.A. presso il quale è affidato il relativo fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni eventualmente stipulate con l'Amministrazione regionale.

La domanda stampata, debitamente sottoscritta secondo i termini di legge, dovrà essere depositata al C.A.A. al quale è stato conferito regolare mandato e corredata entro il termine del 9 giugno 2010 del certificato camerale con la dicitura antimafia.

Copia cartacea della domanda e della documentazione corredata dovrà essere trasmessa all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro 15 giorni dal termine di scadenza fissato dall'AG.E.A.

Il dirigente generale del Comando del corpo forestale della Regione siciliana: Tolomeo

(2010.11.751)003

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 2009.

Approvazione disposizioni attuative parte specifica misura 123 - Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013.

Nel bando pubblico allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 61 del 31 dicembre 2009, all'art. 5 Criteri di ammissibilità, pag. 35, dopo la lettera c) deve essere aggiunto: "La suddetta percentuale del 10% può essere raggiunta anche come spesa complessiva degli investimenti destinati al miglioramento ambientale di cui alle lettere a), b) e c)".

(2010.11.783)003

ERRATA-CORRIGE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2010.

Graduatorie definitive dei medici di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, valide per l'anno 2010.

Nell'allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 12 marzo 2010, nel settore "Continuità assistenziale" a pag. 91, il punteggio relativo al n. 833 Puglisi Carmelo deve correttamente leggersi "19,90" anziché "9,90".

(2010.9.599)102

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfonso Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tutto-mondo Anna - Quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impelizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marciano Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Annamaria Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calla s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coço Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Lenzo, 40.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino Rosa - via Ghibellina, 56/A.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postaggio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.